

Zurich Mult *Invest* Top

Contratto di assicurazione sulla vita di tipo multiramo:
unit linked e con partecipazione agli utili

Condizioni Contrattuali

edizione 06.2020

*Documento redatto secondo le linee guida del tavolo
tecnico ANIA in materia di contratti semplici e chiari*



Zurich MultInvest Top

Presentazione del prodotto

Zurich Multinvest Top è un contratto di assicurazione sulla vita di tipo multiramo, a vita intera.

Di seguito vengono illustrate alcune caratteristiche fondamentali di questo prodotto e dei prodotti multiramo in generale, in modo da facilitarne la comprensione prima della sottoscrizione del contratto.

Quanto contenuto in queste pagine di presentazione non sostituisce, né forma, parte del contratto e dei documenti informativi precontrattuali, la cui lettura e comprensione sono indispensabili per capire le caratteristiche del prodotto. Le **note esplicative** e i **box** inseriti nelle condizioni contrattuali **forniscono esempi** e spiegazioni per facilitare la comprensione del contenuto del contratto e, pertanto, **non costituiscono clausole contrattuali**.

Cos'è un contratto assicurativo sulla vita?

Il contratto di assicurazione sulla vita è un contratto con il quale la compagnia di assicurazione, a fronte di un corrispettivo (il **premio**), si obbliga a pagare nei confronti di un soggetto (il beneficiario) un determinato ammontare di denaro, sotto forma di rendita o di capitale, nel caso in cui si verifichi un evento attinente alla vita umana (ad esempio: morte di una persona nel caso di contratto a **vita intera**, qual è Zurich Multinvest Top). In sostanza, il contratto di assicurazione sulla vita offre, dietro pagamento di un premio, l'impegno della compagnia, collegato al verificarsi di un certo evento riguardante la vita umana, al pagamento di una somma di denaro.

Cosa sono i premi?

I contratti assicurativi prevedono che per ottenere il pagamento dalla compagnia della somma dovuta sotto forma di rendita o di capitale al verificarsi dell'evento attinente alla vita umana, il contraente debba pagare una somma di denaro: il "premio". Ci sono diversi tipi di "premio":

- il "premio unico", che è pagato all'inizio del contratto, una sola volta;
- il "premio aggiuntivo", che, ove previsto, si aggiunge al premio unico ed è pagato nel corso del contratto, sulla base di una scelta del contraente;
- il "premio periodico", che è pagato a scadenze fisse per la durata del contratto o per un determinato periodo.

Zurich Multinvest Top prevede che il contraente debba versare un premio iniziale unico e possa successivamente, se lo ritiene, versare premi aggiuntivi. I premi versati (inizialmente e/o successivamente alla firma del contratto) saranno investiti in uno dei due Fondi Interni e nella gestione separata.

Cosa significa prodotto a "vita intera"?

Zurich Multinvest Top è un prodotto a vita intera. Questo significa che il contraente e Zurich rimangono vincolati fino alla data del decesso dell'assicurato.

Il contraente può interrompere in anticipo il contratto e richiederne la liquidazione esercitando il "diritto di riscatto totale" (a questo proposito si veda anche la sezione successiva "Cosa è il diritto di riscatto?").

Il contraente può, inoltre, sciogliersi dal vincolo contrattuale anche esercitando il proprio "diritto di recesso", ossia comunicando a Zurich la propria decisione di sciogliere il contratto entro 30 giorni da quando il contraente stesso ha ricevuto comunicazione da Zurich che il contratto è concluso.

Chi sono il contraente, il beneficiario e l'assicurato?

Il **contraente** è il soggetto che stipula il contratto di assicurazione con la compagnia assicurativa.

L'**assicurato**, nelle assicurazioni sulla vita, è la persona il cui evento sulla sua vita comporta l'impegno della compagnia al pagamento del capitale. Può coincidere o meno con il contraente.

Il **beneficiario** è il soggetto che, al verificarsi dell'evento assicurato nel contratto (es. morte dell'assicurato), beneficerà del capitale dovuto dalla compagnia assicurativa.

Cosa significa che Zurich Multinvest Top è una polizza vita multiramo?

Le polizze vita multiramo cumulano le caratteristiche delle polizze *unit linked* con quelle degli strumenti di gestione separata (v. sotto).

Le polizze *unit linked* sono assicurazioni sulla vita nelle quali il premio versato dal contraente è investito dalla compagnia in **Fondi Interni** (vedi sotto) e il valore della somma che il beneficiario ottiene in caso di morte dell'assicurato dipende dall'andamento dei Fondi Interni in cui sono investiti i premi. In altre parole, il valore che ottiene il beneficiario è esposto alle fluttuazioni dei mercati finanziari e, quindi, è variabile.

Le gestioni separate sono portafogli di investimenti gestiti dalle compagnie di assicurazione, separatamente dagli altri asset detenuti dalla stessa compagnia, nei quali sono fatti confluire i premi versati dai clienti. Gli attivi sono di proprietà della compagnia. I premi versati sono quindi investiti in titoli. La gestione separata "Zurich Trend", collegata al prodotto Zurich Multinvest Top, è investita in obbligazioni, titoli di stato e - in misura minore - azioni o fondi comuni di investimento.

Zurich Multinvest Top prevede che il contraente possa scegliere fra diversi Fondi Interni. Cosa sono i Fondi Interni?

I Fondi Interni rappresentano una tipologia di gestione degli investimenti costituiti all'interno della compagnia e gestiti separatamente dalle altre attività della compagnia stessa in cui confluiscano i premi versati dal contraente. I premi versati, al netto dei costi, sono convertiti in quote dei fondi stessi. Il valore dei Fondi Interni varia in ragione degli investimenti che costituiscono il patrimonio e del loro rendimento. Di conseguenza, il valore delle prestazioni cui la compagnia è tenuta nel caso in cui si verifichi l'evento assicurato varia a seconda del valore delle quote dei Fondi Interni in cui sono investiti i premi.

Il contraente può, inoltre, scegliere di investire una parte del premio versato nella gestione separata Zurich Trend.

Cosa sono gli "switch" previsti da Zurich Multinvest Top?

Gli switch consentono al contraente di cambiare il Fondo Interno in cui sono investiti i premi.

Il contraente può passare da un Fondo Interno ad un diverso Fondo Interno oppure modificare la percentuale dell'investimento destinata alla gestione separata.

Cosa è il diritto di riscatto?

Il diritto di riscatto permette al contraente di interrompere in anticipo il contratto di assicurazione, richiedendo la liquidazione del capitale maturato risultante al momento della richiesta e determinato in base al contratto. Il riscatto può essere totale o parziale. Nel primo caso, l'esercizio del riscatto determina lo scioglimento degli effetti del contratto. Nel secondo caso il contratto prosegue in relazione alla parte non riscattata.

Una volta esercitato il riscatto totale il contratto si considera sciolto e il contraente può scegliere che il valore di riscatto gli sia liquidato o che sia reimpiegato in una rendita annua vitalizia regolata dalle condizioni previste per il tipo di rendita che sarà scelto.

In cosa consistono le due opzioni aggiuntive previste da Zurich Multinvest Top?

- **Piano di erogazione di prestazioni periodiche**

Il piano di erogazione di prestazioni periodiche prevede il pagamento al contraente, per una durata di tempo prestabilita (5 o 10 anni a scelta del contraente), di una prestazione di importo fisso calcolata in proporzione ai premi destinati al Fondo Interno.

- **Take Profit**

Attivando l'opzione Take Profit il contraente può fare sì che gli eventuali guadagni derivanti dell'investimento dei premi nel Fondo Interno siano di anno in anno reinvestiti nella gestione separata.

Cosa succede in caso di decesso dell'assicurato?

In caso di decesso dell'assicurato, il beneficiario (che può essere anche più d'uno) ha diritto a una prestazione da parte di Zurich.

Nel caso di Zurich Multinvest Top, l'ammontare della somma varia in base all'età assicurativa dell'assicurato e in base all'anzianità dei premi pagati.

Il beneficiario ha diritto ad una prestazione pari al controvalore delle quote del Fondo Interno in cui sono investiti i premi con eventuale possibilità di alcune maggiorazioni e al capitale investito in gestione separata secondo il valore aggiornato. Con riferimento alla parte di premio investito in gestione separata, il capitale pagato in caso di decesso non può mai essere inferiore al premio investito.

Quando esistono cause di esclusione (ad esempio, se il decesso dell'assicurato deriva da eventi come l'uso di sostanze stupefacenti, partecipazione a guerre, ecc.) o limitazione (se il decesso dell'assicurato avviene nei primi dodici mesi successivi al pagamento di un premio) al beneficiario sarà pagato un capitale pari alla somma tra il controvalore delle quote del Fondo Interno, in cui sono stati investiti i premi con una maggiorazione, e il capitale in gestione separata.

Reclami

Il contraente può presentare reclamo. Le informazioni su come presentare reclamo sono consultabili sul sito di Zurich, oltre che nei documenti informativi precontrattuali.

Contatti

Per maggiori informazioni il contraente può rivolgersi a Zurich Investments Life S.p.A, scrivendo a: "Customer Assistance"
- Via Benigno Crespi 23, 20159 Milano - Telefono n. 02/59663000 - Fax n. 02/26622266 - email: customerlife@it.zurich.com.

Zurich Multinvest Top

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA DI TIPO MULTIRAMO, A VITA INTERA

CONDIZIONI CONTRATTUALI

Indice

Glossario	6
Condizioni contrattuali.....	9
SEZIONE I – SCOPO DEL CONTRATTO E PRESTAZIONI	9
Articolo 1 Scopo del Contratto	9
Articolo 2 Prestazioni in caso di decesso	10
2.1 Capitale in caso di Decesso	10
2.2 Capitale in caso di Decesso entro il quinto anno dalla Data di Decorrenza del Premio	11
2.3 Regole per la valorizzazione del Capitale in caso di Decesso	11
Articolo 3 Sottoscrizione del Contratto	12
SEZIONE II – ESCLUSIONI E LIMITAZIONI	13
Articolo 4 Esclusioni e Limitazioni	13
4.1 Esclusioni	13
4.2 Limitazioni	13
Articolo 5 Documentazione medica	14
SEZIONE III – OBBLIGHI DELLE PARTI.....	15
Articolo 6 Fondi Interni Multinvest Top	15
6.1 Valore della Quota dei Fondi Interni.....	15
6.2 Istituzione di nuovi Fondi Interni	15
6.3 Liquidazione e fusione dei Fondi Interni	15
Articolo 7 Investimento dei Premi	16
Articolo 8 Operazioni di Switch.....	16
8.1 Operazioni di Switch.....	16
8.2 Regole per le operazioni di Switch	17
Articolo 9 Gestione Separata	17
Articolo 10 Piano di erogazione di prestazioni periodiche	18
Articolo 11 Take Profit	20
Articolo 12 Beneficiari.....	21
12.1 Designazione dei Beneficiari	21
12.2 Designazione di più di un Beneficiario	21
12.3 Designazione degli eredi come Beneficiari	21
12.4 Decesso di un Beneficiario	21
Articolo 13 Pagamenti	21
13.1 Pagamenti del Capitale in caso di Decesso	21
13.2 Pagamenti del capitale in caso di Riscatto totale/parziale	22
13.3 Documentazione richiesta da Zurich per procedere ai pagamenti.....	22
Sezione IV – Premi e costi.....	25
Articolo 14 Premi.....	25
14.1 Premi Aggiuntivi	25
14.3 Rifiuto del pagamento di Premi Aggiuntivi.....	25
14.4 Modalità di versamento	25
14.5 Modalità di investimento dei Premi	26
Articolo 15 Costi.....	26

15.1	Costi gravanti sul Premio: spesa di emissione.....	26
15.2	Commissione di Gestione dei Fondi Interni	26
15.3	Ulteriori spese a carico dei Fondi Interni	26
15.4	Spesa di Gestione	26
15.5	Costi di Riscatto	27
15.5.1	Penalità di Riscatto e modalità di applicazione	27
15.5.2	Adeguamento legato alla variazione dei rendimenti dei titoli di Stato	27
Articolo 16	Durata	28
Articolo 17	Conclusione e Decorrenza del Contratto	28
17.1	Conclusione del Contratto.....	28
17.2	Data di Decorrenza del Contratto	28
Articolo 18	Revoca della Proposta e Recesso del Contratto	29
18.1	Diritto di revoca della Proposta	29
18.2	Diritto di Recesso del Contratto	29
Sezione VI – RISCATTO.....		29
Articolo 19	Diritto di Riscatto.....	29
20.1	Regole per la determinazione dell'importo di Riscatto totale/parziale	30
Articolo 20	Opzione di conversione del Riscatto totale in rendita	31
Sezione VII – Altre disposizioni		32
Articolo 21	Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato	32
Articolo 22	Cessione, pegno e vincolo	32
22.1	Cessione.....	32
22.2	Pegno e vincolo	32
Articolo 23	Comunicazioni	32
Articolo 24	Legge applicabile, mediazione e competenza	33
Articolo 25	Periodo di prescrizione.....	33
Articolo 26	Tasse e oneri.....	34
Articolo 27	Normativa relativa a FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) e disposizioni concernenti lo Scambio Automatico di Informazioni, ai sensi della legge 18 giugno 2015 n. 95	34
Articolo 28	Variazioni transnazionali di residenza.....	34
Articolo 29	Modifiche contrattuali	35
Articolo 30	Obbligo di adeguata verifica della clientela ai fini antiriciclaggio.....	35
Articolo 31	Embargo / Sanzioni amministrative e commerciali.....	35
Articolo 32	Conflitto di interessi	35
Regolamento della Gestione separata “Zurich Trend”		37
Regolamento del Fondo interno denominato “Multinvest Top Bilanciato”		39
Regolamento del Fondo interno denominato “Multinvest Top Dinamico”		43

Glossario

Appendice: indica il documento che forma parte integrante del Contratto originariamente sottoscritto dal Contraente e che viene emesso unitamente o in seguito al Contratto per modificarne alcuni aspetti. Tali modifiche sono sempre concordate tra Zurich e il Contraente.

Aree Geografiche:

Area Euro: Austria, Belgio, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Slovenia, Spagna.

Unione Europea: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria.

Associazione Europea di Libero Scambio (EFTA European Free Trade Area): Islanda, Lichtenstein, Norvegia, Svizzera.

Nord America: Canada e Stati Uniti d'America.

Pacifico: Australia, Giappone, Hong Kong, Nuova Zelanda, Singapore.

Paesi Emergenti: Paesi le cui economie presentano interessanti prospettive di crescita e caratterizzati generalmente da una situazione politica, sociale ed economica instabile; tali Paesi presentano, di norma, un debito pubblico elevato ovvero con rating basso (inferiore ad investment grade) e sono quindi contraddistinti da un significativo rischio di insolvenza.

OCSE o OECD (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico): promuove la cooperazione internazionale fra i Paesi industrializzati ad economia di mercato. Tutti i paesi dell'Unione Europea (UE) fanno parte dei 30 membri dell'OCSE ed anche altri paesi come Australia, Canada, Corea del Sud, Giappone, Islanda, Messico, Norvegia, Nuova Zelanda, Regno Unito, Stati Uniti e Turchia.

Assicurato: indica la persona fisica sulla cui vita viene stipulato il Contratto, che può coincidere o no con il Contraente.

Beneficiario: indica il soggetto o i soggetti, persone fisiche o giuridiche, designato o designati dal Contraente che riceve o ricevono la prestazione prevista dal Contratto in caso di decesso dell'Assicurato, vale a dire il Capitale in caso di Decesso.

Capitale in caso di Decesso: indica l'ammontare corrisposto da Zurich al Beneficiario in caso di morte dell'Assicurato, calcolato ai sensi del Contratto.

Commissione di Gestione dei Fondi Interni: indica le somme pagate a Zurich per il servizio di asset allocation e amministrazione dei contratti. La commissione di gestione incide sulla valorizzazione delle quote di ciascun Fondo Interno.

Contraente: indica la persona fisica o giuridica che stipula il Contratto e versa i Premi a Zurich.

Contratto: indica il presente contratto.

Controvalore delle Quote: L'importo ottenuto moltiplicando il valore unitario - espresso in euro - della quota del Fondo Interno per il numero delle Quote del Fondo Interno collegato al Contratto ad una determinata data. Il Controvalore delle Quote dipende dal valore della Quota del Fondo Interno.

Data di Comunicazione di Recesso: per Data di Comunicazione di Recesso si intende il secondo Giorno Lavorativo immediatamente successivo al Giorno Lavorativo in cui, entro le 12 (ora italiana), Zurich abbia ricevuto la richiesta di Recesso debitamente compilata e sottoscritta in ogni sua parte.

Data di Decorrenza del Contratto: indica la data individuata ai sensi dell'articolo 17.2.

Data di Decorrenza del Premio: per il Premio Unico Iniziale coincide con la Data di Decorrenza del Contratto e per ciascun Premio Aggiuntivo indica la data prevista all'articolo 14.1.

Data di Notifica del Decesso: per Data di Notifica del Decesso si intende il secondo Giorno Lavorativo successivo al Giorno Lavorativo in cui, entro le ore 12 (ora italiana), Zurich riceve copia del certificato di morte dell'Assicurato come indicato all'articolo 2.3.

Data di Richiesta di Switch: la Data di Richiesta di Switch corrisponde al secondo Giorno Lavorativo immediatamente successivo al Giorno Lavorativo in cui, entro le ore 12 (ora italiana), Zurich riceve la richiesta di Switch debitamente compilata e sottoscritta in ogni sua parte come indicato all'articolo 8.2.

Data di Richiesta di Riscatto: per Data di Richiesta di Riscatto totale o parziale si intende il secondo Giorno Lavorativo immediatamente successivo al Giorno Lavorativo in cui, entro le ore 12 (ora italiana), Zurich abbia ricevuto la richiesta di Riscatto debitamente compilata e sottoscritta in ogni sua parte come indicato all'articolo 19.1

Età Assicurativa: indica l'età dell'Assicurato che si ottiene applicando la modalità di calcolo secondo la quale lo stesso mantiene la medesima età nei sei mesi che precedono e che seguono il suo compleanno.

Fondo Interno: indica il Fondo d'investimento per la gestione delle polizze unit-linked costituito all'interno della Società, e gestito separatamente dalle altre attività della Società stessa, in cui sono fatti confluire i premi, al netto dei costi, versati dal Contraente, i quali sono convertiti in quote (unit) del fondo stesso. A seconda delle attività finanziarie nelle quali il patrimonio è investito sono distinti in diverse categorie quali azionari, bilanciati, obbligazionari, flessibili e di liquidità (o monetari).

Gestione Separata: portafoglio di investimenti gestito da Zurich, separatamente dagli altri asset detenuti dalla stessa società, nel quale sono fatti confluire i premi versati dai contraenti. Gli attivi sono di proprietà di Zurich. I premi versati sono quindi investiti in titoli. La gestione separata "Zurich Trend", collegata al prodotto Zurich Multinvest Top, è investita in obbligazioni, titoli di stato e - in misura minore - azioni o fondi comuni di investimento. La Gestione Separata è disciplinata da un proprio Regolamento riportato nell'Allegato1 alle condizioni contrattuali.

Giorno Lavorativo: indica ciascun giorno lavorativo in cui Zurich è aperta per lo svolgimento delle operazioni relative al Contratto.

Lettera di Accettazione: comunicazione di Zurich al Contraente che attesta l'accettazione della Proposta e riporta la data di decorrenza della polizza.

Polizza: indica l'insieme della Proposta, della Lettera di Accettazione e della lettera di conferma dell'investimento, unitamente a qualsiasi comunicazione aggiuntiva e/o Appendice emessa da Zurich.

Premio: indica il Premio Unico Iniziale e gli eventuali Premi Aggiuntivi.

Premio Aggiuntivo: indica il premio che il Contraente può liberamente decidere di versare nel corso della durata del Contratto ai sensi dell'articolo 14.1.

Premio Unico Iniziale: indica il premio che il Contraente corrisponde in un'unica soluzione a Zurich al momento della sottoscrizione del Contratto.

Proposta: indica il modulo sottoscritto dal Contraente con il quale egli manifesta a Zurich la volontà di concludere il Contratto in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate.

Quota: indica l'unità di misura in cui è suddiviso il patrimonio di un Fondo Interno. Quando si sottoscrive un Fondo Interno si acquista un certo numero di quote (tutte aventi uguale valore unitario espresso in euro) ad un determinato prezzo.

Recesso: indica il diritto del Contraente di recedere dal Contratto e farne cessare gli effetti.

Rendistato: indica il Rendimento medio effettivo a scadenza di un campione di titoli di Stato a tasso fisso quotati sul Mercato Obbligazionario Telematico (MOT), calcolato giornalmente dalla Banca d'Italia. I dati giornalieri del "Rendistato" sono diffusi una volta a settimana (di norma il lunedì) tramite circuito Reuters (pagina BITR). I dati mensili, oltre a essere indicati su circuito Reuters, sono resi noti al mercato mediante apposito comunicato stampa della Banca d'Italia emesso, in genere, il 1° giorno lavorativo del mese successivo a quello a cui il dato si riferisce. I dati mensili sono inoltre oggetto di pubblicazione sul quotidiano "Il Sole 24 Ore", sul "Supplemento al Bollettino Statistico della Banca d'Italia - Mercato Finanziario" e sul sito Internet dell'Istituto (www.bancaditalia.it).

Riscatto: indica la facoltà del Contraente di richiedere – in tutto o in parte – la liquidazione del capitale maturato risultante al momento della richiesta e determinato in base al Contratto.

Spesa di Gestione: indica il costo gravante sulla Gestione Separata ai sensi dell'articolo 15.4.

Società di Gestione: indica la o le società cui è riservata la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio e degli investimenti.

Switch: indica l'operazione con cui si effettua il disinvestimento di Quote del Fondo Interno sottoscritte e il contestuale o successivo reinvestimento del controvalore ricevuto in Quote di Fondo Interno.

Zurich o la Società: indica Zurich Investments Life S.p.A, società autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con la quale il Contraente stipula il Contratto.

Unità di misura legali: ai sensi del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 29/10/2009 (in attuazione della Direttiva 2009/3/CE) l'unità di misura temporale base è il "secondo" e quelle derivate il "minuto", l'"ora" e il "giorno". Pertanto laddove siano menzionate unità di misura temporali quali l'"anno" o il "mese", il riferimento alle stesse andrà inderogabilmente inteso rispettivamente a "365 giorni" e "30 giorni".

Zurich Multinvest Top

Condizioni contrattuali

Contratto di assicurazione vita multiramo a premio unico con possibilità di effettuare versamenti aggiuntivi

Premessa

Il presente contratto è disciplinato:

- dalle Condizioni contrattuali, di seguito riportate;
- dalle eventuali appendici di contratto emesse da Zurich;
- dalle norme di legge, per quanto non espressamente disciplinato dai documenti sopra elencati.

SEZIONE I – SCOPO DEL CONTRATTO E PRESTAZIONI

Articolo 1 Scopo del Contratto

Zurich Multinvest Top è un contratto assicurativo di tipo multiramo a vita intera, che prevede il pagamento di un Premio Unico Iniziale. Il Premio Unico Iniziale può, se il Contraente lo vuole, essere integrato con Premi Aggiuntivi (di seguito **Premi**).

Il Contratto ha come scopo quello di costituire un capitale attraverso l'investimento in uno dei Fondi Interni collegati al Contratto, e nella Gestione Separata denominata Zurich Trend.

Le prestazioni di Zurich sono espresse:

- in Quote del Fondo Interno¹. Il Controvalore delle Quote dipende dal valore della Quota del Fondo Interno;
- in un capitale assicurato corrispondente alla somma dei Premi investiti in Gestione Separata aggiornati, secondo quanto previsto all'articolo 9.

I Fondi Interni disponibili per l'investimento sono:

- Multinvest Top Bilanciato

oppure in alternativa

- Multinvest Top Dinamico

Zurich Multinvest Top consente di investire i Premi in uno dei Fondi Interni tra quelli collegabili al Contratto ed eventualmente nella Gestione Separata denominata "Zurich Trend".

Il Contraente può scegliere di investire nella Gestione Separata fino ad un massimo del 50% di ciascun Premio.

Il Contraente può scegliere solamente un Fondo Interno tra quelli collegabili al Contratto e nel corso del Contratto, e con le modalità indicate all'articolo 8 il Contraente può:

- modificare la scelta relativa al Fondo Interno prescelto e passare all'altro Fondo Interno;
- disinvestire le Quote del Fondo Interno per investire nella Gestione Separata, fermi restando i limiti di investimento indicati all'articolo 9;
- disinvestire il capitale assicurato investito nella Gestione Separata per investire nel Fondo Interno.

¹ Questo significa che il valore delle prestazioni varia a seconda del valore delle Quote del Fondo Interno.

Articolo 2 Prestazioni in caso di decesso

Zurich si impegna a corrispondere al/i Beneficiario/i designato/i un Capitale in caso di decesso dell'Assicurato, con le modalità e alle condizioni stabilite nel presente articolo 2. Nei casi di esclusione o limitazione previsti dal Contratto, il Capitale in caso di decesso dell'Assicurato sarà calcolato come indicato negli articoli 4.1 e 4.2.

Il rischio di decesso dell'Assicurato è coperto indipendentemente dal luogo in cui si verifica il decesso. Non rilevano eventuali cambiamenti nella professione o nello stato di salute dell'Assicurato avvenuti successivamente alla Data di Decorrenza di ciascun Premio.

Il Contraente accetta un grado di rischio finanziario relativo all'investimento in Quote di Fondi Interni e, pertanto, assume il rischio – riconducibile all'andamento del valore delle Quote – che in caso di decesso o di Riscatto il/i Beneficiario/i, il Contraente o gli aventi diritto, possano ricevere un ammontare inferiore ai Premi versati.

L'importo complessivo del Capitale in caso di Decesso liquidabile in favore del/i Beneficiario/i designato/i è rappresentato dalla somma di ciascun Capitale in caso di Decesso calcolato per ciascun Premio. Le regole ordinarie per il calcolo dell'importo del Capitale in caso di Decesso sono descritte di seguito nel presente articolo 2.

2.1 Capitale in caso di Decesso

L'importo del Capitale in caso di Decesso corrisponde, per ciascun Premio, alla somma fra:

- (i) il capitale corrispondente alla parte di Premio investito nella Gestione Separata aggiornato fino alla Data di Notifica del Decesso, al netto degli eventuali riscattati parziali e switch; l'importo del capitale non potrà in ogni caso essere inferiore all'ammontare del Premio investito nella Gestione Separata (riproporzionato in caso di eventuali riscatti parziali e switch);
e
- (ii) il Controvalore delle Quote del Fondo Interno alla Data di Notifica del Decesso, maggiorato di una percentuale variabile in funzione dell'Età Assicurativa dell'Assicurato alla data del Decesso, secondo quanto previsto dalla seguente tabella:²

Età assicurativa	% maggiorazione
Fino a 65 anni	10%
Tra 66 e 70 anni	5%
oltre 70 anni	1%

L'importo della maggiorazione complessivamente riconosciuta sul Contratto non potrà in ogni caso eccedere euro 200.000,00.

Si precisa inoltre che, qualora si verificano entrambe le seguenti condizioni:

1. l'Assicurato del presente Contratto sia anche assicurato di uno o più contratti multiramo emessi da Zurich;
2. in caso di decesso la somma delle maggiorazioni previste in relazione a ciascuno di tali contratti ecceda nel complesso euro 200.000,00,

la maggiorazione complessiva dovuta sarà pari a euro 200.000,00 e sarà suddivisa in proporzione all'importo delle maggiorazioni di ciascun contratto³.

²Ad esempio: ipotizzando un controvalore delle Quote relative al Fondo Interno alla Data di Notifica del Decesso pari a €1.000.000 e ipotizzando che l'Assicurato alla data del decesso abbia un'età assicurativa di 67 anni, la maggiorazione riconosciuta sarà pari al 5% del Controvalore e quindi a €1.000.000*5%=50.000 €.

³Ad esempio: Ipotizzando di avere 3 contratti con il medesimo Assicurato e che la maggiorazione complessiva calcolata alla data di notifica del decesso sia pari a 250.000 € (20.000€ sul Contratto 1, 200.000€ sul Contratto 2 e 30.000€ sul Contratto 3) superiore quindi alla maggiorazione dovuta pari a 200.000€, la maggiorazione dovuta su ciascun contratto sarà riproporzionata come segue:

- Contratto 1: Maggiorazione dovuta = $20.000\text{€}/250.000\text{€} * 200.000\text{€} = 16.000\text{€}$
- Contratto 2: Maggiorazione dovuta = $200.000\text{€}/250.000\text{€} * 200.000\text{€} = 160.000\text{€}$
- Contratto 3: Maggiorazione dovuta = $30.000\text{€}/250.000\text{€} * 200.000\text{€} = 24.000\text{€}$

2.2 Capitale in caso di Decesso entro il quinto anno dalla Data di Decorrenza del Premio

Se il decesso si verifica entro il quinto anno dalla Data di Decorrenza del Premio, a condizione che alla Data del Decesso l'Assicurato abbia un'Età Assicurativa inferiore o uguale a 70 anni, l'importo del Capitale in caso di Decesso, per ciascun Premio, sarà pari al maggiore tra:

- i) la somma tra a) il capitale corrispondente alla parte di Premio investito nella Gestione Separata aggiornato fino alla Data di Notifica del Decesso, al netto degli eventuali riscatti parziali e switch, che non potrà in ogni caso essere inferiore all'ammontare del Premio investito nella Gestione Separata (riproporzionato in caso di eventuali riscatti parziali e switch), e b) il Controvalore delle Quote del Fondo Interno alla Data di Notifica del Decesso, maggiorato di una percentuale variabile in funzione dell'Età Assicurativa dell'Assicurato alla data del decesso, secondo quanto previsto dalla precedente tabella (l'importo di questa maggiorazione percentuale, come precisato al punto 2.1, non può essere superiore a 200.000 euro);
e
- ii) l'importo del Premio investito (al netto delle eventuali parti di premio riscattate)^[3].

Si precisa che la maggiorazione totale caso morte complessivamente riconosciuta sul Contratto, data dalla somma delle maggiorazioni totali caso morte calcolate relativamente ad ogni Premio e definita per ciascun Premio come la differenza tra:

- iii) Importo del Capitale in caso di decesso, come sopra calcolato ai punti i) e ii);
- iv) la somma tra a) il capitale corrispondente alla parte di Premio investito nella Gestione Separata aggiornato fino alla Data di Notifica del Decesso, al netto degli eventuali riscatti parziali e switch, che non potrà in ogni caso essere inferiore all'ammontare del Premio investito nella Gestione Separata (riproporzionato in caso di eventuali riscatti parziali e switch), e b) il Controvalore delle Quote del Fondo Interno alla Data di Notifica del Decesso

non potrà in ogni caso eccedere 200.000 euro.

Si precisa inoltre che, qualora si verificano entrambe le seguenti condizioni:

1. l'Assicurato del presente Contratto sia anche assicurato di uno o più contratti multiramo emessi da Zurich;
2. in caso di decesso la somma delle maggiorazioni totali caso morte complessivamente riconosciute sul contratto previste in relazione a ciascuno di tali contratti ecceda nel complesso euro 200.000,00,

la maggiorazione totale caso morte complessivamente riconosciuta sulla totalità di tali contratti sarà pari a euro 200.000,00 e sarà suddivisa in proporzione all'importo delle maggiorazioni totali caso morte complessivamente riconosciute su ciascun contratto.

2.3 Regole per la valorizzazione del Capitale in caso di Decesso

Per la componente di premio collegata al Fondo Interno si fa riferimento al controvalore delle quote del Fondo Interno alla Data di Notifica del Decesso, ossia al prodotto tra il numero delle quote del Fondo Interno per il valore delle quote di tale fondo del terzo Giorno Lavorativo successivo alla Data di Notifica del Decesso.

Per Data di Notifica del Decesso si intende il secondo Giorno Lavorativo successivo al Giorno Lavorativo in cui, entro le ore 12 (ora italiana), Zurich riceve copia del certificato di morte dell'Assicurato.⁴

Per ottenere le somme da versare al Beneficiario in seguito al decesso dell'Assicurato, Zurich effettua uno o più ordini di disinvestimento delle Quote.

Per la componente di Premio collegata alla Gestione Separata si fa riferimento al capitale aggiornato secondo quanto previsto all'articolo 9.

^[3] Esempi: ipotizzando un premio investito di €1.000.000, che il decesso avvenga prima del 5° anno dalla data di decorrenza del premio e che l'assicurato al momento del decesso abbia un'età inferiore o uguale a 70 anni:

- i) se la somma tra il capitale investito nella Gestione Separata aggiornato fino alla data di notifica del decesso e il controvalore delle quote alla data di notifica del decesso è pari a €700.000 e la maggiorazione totale è pari a €200.000, il capitale in caso di decesso è pari a €900.000;
- ii) se la somma tra il capitale investito nella Gestione Separata aggiornato fino alla data di notifica del decesso e il controvalore delle quote alla data di notifica del decesso è pari a €1.100.000 e la maggiorazione totale è pari a €100.000, il capitale in caso di decesso è pari a €1.100.000.

⁴ Ad esempio, se Zurich riceve copia del certificato di morte dell'Assicurato il 15 giugno 2020 prima delle ore 12, la Data di Notifica del Decesso sarà il 17 giugno 2020. Per calcolare quanto dovuto da Zurich si fa riferimento al Controvalore delle Quote del Fondo Interno al 22 giugno 2020.

Rischi dell'investimento

La sottoscrizione del Contratto comporta dei rischi - e in particolare il rischio di ricevere **un ammontare inferiore del Premio** - collegati all'andamento dei Fondi Interni.

Per una descrizione dettagliata dei rischi e delle possibili prestazioni garantite legati ai Fondi Interni e alla Gestione Separata si deve fare riferimento alla descrizione contenuta rispettivamente agli articoli 2 e 9.

Articolo 3 Sottoscrizione del Contratto

Il Contratto può essere sottoscritto da soggetti maggiorenni, in possesso di codice fiscale italiano, domiciliati in Italia e residenti in Italia ai fini fiscali, o da persone giuridiche con sede legale in Italia e la residenza in Italia ai fini fiscali.

Al momento della sottoscrizione della Proposta, l'Assicurato non deve avere un'Età Assicurativa superiore a 85 anni o inferiore a 18 anni.

Il Contratto non può essere sottoscritto da fiduciarie che operino nell'interesse di una persona fisica che sia domiciliata e residente ai fini fiscali in uno Stato diverso dall'Italia.

Il Contratto non può, inoltre, essere sottoscritto da trusts che operino nell'interesse di un disponente che sia domiciliato e residente ai fini fiscali in uno Stato diverso dall'Italia oppure operino nell'interesse di un trustee, un protector, un beneficiario o categoria di beneficiari identificabili, o di altri soggetti che esercitano il controllo effettivo finale sul trust, che siano residenti negli Stati Uniti d'America o US Territories⁵.

Il Contratto non può, infine, essere sottoscritto da persone giuridiche qualificabili come Passive NFFE (ovvero Entità non finanziaria estera passiva), ai sensi della legge 18 giugno 2015 n. 95, delle disposizioni attuative e s.m.i., il cui titolare effettivo sia residente negli Stati Uniti d'America o US Territories.

⁵ Per Stati Uniti d'America o US Territories si intendono i 50 Stati ricompresi negli Stati Uniti d'America, incluso Washington D.C. (distretto di Columbia) e i territori controllati dal governo federale degli Stati Uniti quali Guam, Puerto Rico, US Virgin Isles, American Samoa, Federated States of Micronesia, Midway Islands, Northern Mariana Islands, Republic of Palau e Republic of Marshal Islands.

SEZIONE II – ESCLUSIONI E LIMITAZIONI

Articolo 4 Esclusioni e Limitazioni

4.1 Esclusioni

Sono previste delle cause di esclusione dalla copertura **nei casi in cui il decesso dell'Assicurato derivi direttamente o indirettamente da:**

- dolo del Contraente o del Beneficiario;
- partecipazione attiva dell'Assicurato ad atti dolosi;
- partecipazione attiva dell'Assicurato ad atti di guerra, dichiarata o non dichiarata, guerra civile, atti di terrorismo, rivoluzione, tumulto popolare o qualsiasi operazione militare; la copertura si intende esclusa anche se l'Assicurato non ha preso parte attiva ad atti di guerra, dichiarata o non dichiarata, o guerra civile e il decesso avvenga dopo 14 giorni dall'inizio delle ostilità se ed in quanto l'Assicurato si trovasse già nel territorio dell'accadimento; l'esistenza di una situazione di guerra e similari in un paese al momento dell'arrivo dell'Assicurato implica l'esclusione dalla copertura assicurativa;
- eventi causati da armi nucleari, dalla trasmutazione del nucleo dell'atomo e dalle radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche, o esposizione a radiazioni ionizzanti;
- guida di veicoli e natanti a motore per i quali l'Assicurato non sia abilitato a norma delle disposizioni in vigore; è tuttavia inclusa la copertura in caso di possesso di patente scaduta da non più di sei mesi;
- pratica delle attività sportive pericolose, anche se praticate occasionalmente, come ad esempio sport aerei in genere (incluso il volo con ultraleggeri, deltaplani e parapendio), paracadutismo, bungee jumping, pugilato, speleologia, immersioni subacquee, alpinismo di grado superiore al terzo secondo la scala francese, arrampicata libera, torrentismo, automobilismo, motociclismo, motonautica, salto dal trampolino su sci o idrosci, sci o idrosci acrobatico, sport da combattimento e sport estremi in genere;
- incidenti di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;
- suicidio, se avvenuto entro due anni dalla Data di Decorrenza di ciascun Premio;
- uso non terapeutico di sostanze stupefacenti ed intossicazione farmacologica, o stati di alcolismo acuto e/o cronico;
- sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS) ovvero ad altra patologia ad essa collegata.

Qualora il decesso fosse riconducibile ad una delle cause sopra elencate Zurich liquiderà, in favore del/i Beneficiario/i designato/i, un importo pari alla somma fra il Controvalore delle Quote del Fondo Interno alla Data di Notifica del Decesso maggiorato di un tasso aggiuntivo pari allo 0,10% e il capitale corrispondente alla parte di Premio investito nella Gestione Separata aggiornato fino alla Data di Notifica del Decesso, riproporzionato in caso di eventuali riscatti parziali e switch⁶.

Resta fermo il limite per la maggiorazione indicato all'articolo 2.

Rischi dell'investimento

La sottoscrizione del Contratto comporta dei rischi - e in particolare il rischio di ricevere **un ammontare inferiore del Premio** - collegati all'andamento dei Fondi Interni.

Per una descrizione dettagliata dei rischi e delle possibili prestazioni garantite legati ai Fondi Interni e alla Gestione Separata si deve fare riferimento alla descrizione contenuta rispettivamente agli articoli 2 e 9.

4.2 Limitazioni

L'assicurazione viene assunta senza visita medica. Di conseguenza la prestazione assicurativa in caso di decesso dell'Assicurato è soggetta a regole specifiche nel caso in cui il decesso si verifichi nei 12 (dodici) mesi successivi alla Data di Decorrenza di ciascun Premio (c.d. periodo di carenza).

⁶ Ipotizzando che il decesso avvenga per una delle cause di esclusione indicate, se il controvalore delle quote è pari ad esempio a € 100.000 e il capitale corrispondente alla parte di Premio investito nella Gestione Separata aggiornato fino alla Data di Notifica del Decesso è pari a € 50.000, il capitale in caso di decesso è pari a € 150.100, che equivale alla somma tra il controvalore delle quote maggiorato dello 0,10% ($€ 100.000 \cdot (1+0,10\%) = € 100.100$) e il capitale investito nella Gestione Separata aggiornato fino alla data di notifica del Decesso (€ 50.000).

Se il decesso si verifica nel periodo sopra indicato Zurich liquiderà, in favore del/i Beneficiario/i designato/i, un importo pari alla somma fra il Controvalore delle Quote del Fondo Interno alla Data di Notifica del Decesso maggiorato di un tasso aggiuntivo pari allo 0,10% e il capitale corrispondente alla parte di Premio investito nella Gestione Separata aggiornato fino alla Data di Notifica del Decesso, riproporzionato in caso di eventuali riscatti parziali e switch.

Resta fermo il limite per la maggiorazione indicato all'articolo 2.

La limitazione relativa al periodo di carenza non si applica, **e pertanto Zurich liquiderà il Capitale in caso di Decesso in base alle regole ordinarie di cui all'articolo 2**, nel caso in cui il decesso, pur essendo avvenuto nel periodo di carenza, sia conseguenza diretta di una delle cause di seguito specificate **purché essa abbia avuto inizio successivamente alla Data di Decorrenza del Contratto**:

- tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebro-spinale, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite postvaccinica;
- shock anafilattico;
- infortunio, intendendo per infortunio l'evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili che abbiano come conseguenza la morte.

Rischi dell'investimento

La sottoscrizione del Contratto comporta dei rischi - e in particolare il rischio di ricevere **un ammontare inferiore del Premio** - collegati all'andamento dei Fondi Interni.

Per una descrizione dettagliata dei rischi e delle possibili prestazioni garantite legati ai Fondi Interni e alla Gestione Separata si deve fare riferimento alla descrizione contenuta rispettivamente agli articoli 2 e 9.

Articolo 5 Documentazione medica

L'Assicurato autorizza, delega e conferisce mandato a Zurich ed ai Beneficiari a richiedere ed ottenere in suo nome e per suo conto, anche nell'interesse di Zurich e dei Beneficiari stessi, informazioni, certificazioni e documentazione medica, inclusi altresì dati personali e particolari categorie di dati relativi allo stato di salute ai fini della liquidazione della prestazione in caso di decesso prevista dal Contratto.

Proscioglie, altresì, dal segreto professionale tutti i medici e il personale sanitario alle cui prestazioni sia ricorso o dovesse ricorrere sia prima che dopo la sottoscrizione del presente Contratto, nonché gli Ospedali, le Cliniche, le Case di Cura, Enti ed Istituti in genere, pubblici o privati, che siano in possesso di notizie di carattere sanitario che lo riguardino, ai quali, dopo il verificarsi del decesso, Zurich, e / o i Beneficiari, si rivolgano al fine di ottenere informazioni necessarie per la corretta liquidazione della prestazione in caso di decesso.

SEZIONE III – OBBLIGHI DELLE PARTI

Articolo 6 Fondi Interni Multinvest Top

Al fine di adempiere agli obblighi assunti nei confronti del Contraente, Zurich ha istituito dei Fondi Interni ciascuno disciplinato da apposito regolamento allegato alle presenti Condizioni Contrattuali (Allegato 1).

Alla data di redazione delle presenti Condizioni Contrattuali i Fondi Interni collegabili al Contratto sono i seguenti:

Denominazione Fondo Interno	Profilo di rischio
Multinvest Top Bilanciato	Medio
Multinvest Top Dinamico	Medio-Alto

Ciascun Fondo Interno è gravato dai costi indicati nel corrispondente Regolamento del Fondo e al successivo articolo 15.

Gli attivi dei Fondi Interni appartengono a Zurich, pertanto le quote dei Fondi Interni sono utilizzate al fine esclusivo della valorizzazione del Contratto. Quindi, tutti i riferimenti ai Fondi Interni e alle quote che li compongono, contenuti nelle presenti Condizioni Contrattuali sono fatti esclusivamente al fine di determinare le prestazioni assicurative previste dal Contratto. Di conseguenza, né il Contraente né ogni altro soggetto avente diritto ai benefici del Contratto potrà vantare direttamente alcun diritto sui Fondi Interni o sugli attivi sottostanti.

Rischi dell'investimento

La sottoscrizione del Contratto comporta dei rischi - e in particolare il rischio di ricevere **un ammontare inferiore del Premio** - collegati all'andamento dei Fondi Interni.

Per una descrizione dettagliata dei rischi e delle possibili prestazioni garantite legati ai Fondi Interni e alla Gestione Separata si deve fare riferimento alla descrizione contenuta rispettivamente agli articoli 2 e 9.

6.1 Valore della Quota dei Fondi Interni

I Fondi Interni sono suddivisi in Quote aventi pari valore espresso in euro. Tale valore ("Valore Unitario della Quota") è calcolato da Zurich su base giornaliera e si ottiene dividendo il patrimonio netto di ciascun Fondo Interno per il numero delle quote in cui il Fondo stesso è ripartito alla data di valorizzazione.

Il Valore Unitario delle Quote di ciascun Fondo Interno è pubblicato giornalmente sul sito della Compagnia www.zurich.it.

Nei giorni in cui – per qualunque ragione – non fosse disponibile il Valore Unitario delle Quote dei Fondi Interni, Zurich considererà ai fini dell'esecuzione del Contratto il primo Valore Unitario delle Quote successivamente disponibile.

6.2 Istituzione di nuovi Fondi Interni

Zurich potrà di volta in volta istituire nuovi Fondi Interni. Ciascun Fondo Interno di nuova istituzione sarà regolamentato da apposito regolamento.

Zurich, ai sensi della normativa applicabile alla data di redazione delle presenti Condizioni Contrattuali, si impegna a comunicare tempestivamente ai Contraenti le informazioni relative ai nuovi Fondi Interni.

Il Contraente potrà investire in detti nuovi Fondi Interni secondo le modalità descritte al successivo articolo 7.

6.3 Liquidazione e fusione dei Fondi Interni

Zurich si riserva il diritto di liquidare i Fondi Interni come indicato all'articolo 6 del Regolamento di ciascun Fondo Interno allegato alle presenti Condizioni Contrattuali.

In tal caso Zurich non accetterà nessun ulteriore versamento o Switch verso il Fondo Interno oggetto di liquidazione e pertanto non sarà consentito investire Premi Unici Aggiuntivi e Versamenti Programmati in detto Fondo Interno né da parte

di nuovi Contraenti, né da parte di Contraenti esistenti ai quali non sarà neppure consentito lo Switch verso detto Fondo Interno.

Zurich si impegna a comunicare al Contraente la liquidazione del Fondo Interno con un preavviso di 30 (trenta) giorni.

Il Contraente dovrà comunicare per iscritto a Zurich, entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della comunicazione di liquidazione, verso quale strumento finanziario, tra quelli disponibili collegati al Contratto, effettuare lo Switch ai sensi del successivo articolo 8. In assenza di comunicazione da parte del Contraente entro i termini sopra indicati, Zurich provvederà a trasferire le somme disponibili sul Fondo Interno oggetto di liquidazione su altro strumento finanziario (Fondo Interno o Gestione Separata) scelto da Zurich tra quelli collegabili al Contratto con più bassa volatilità.

Zurich si riserva inoltre la facoltà di effettuare operazioni di scissione o di fusione con altri Fondi Interni o classi di quote di Fondi Interni, istituiti da Zurich e aventi caratteristiche similari. Le operazioni di scissione, fusione e liquidazione verranno effettuate nell'interesse dei Contraenti, senza l'applicazione di oneri o spese e previa comunicazione agli stessi anche in merito alle conseguenze che tali operazioni comportano ai fini del Contratto.

In ogni caso il Contraente potrà richiedere a Zurich la risoluzione del Contratto e il disinvestimento di quanto disponibile sullo stesso: in tal caso il Contratto si considererà risolto e al Contraente sarà restituito un importo pari al Valore di Riscatto Totale così come calcolato ai sensi del successivo articolo 19.

Articolo 7 Investimento dei Premi

I Premi sono investiti in uno dei Fondi Interni tra quelli collegabili al Contratto ed eventualmente, nella Gestione Separata, secondo quanto indicato dal Contraente.

Per la parte di Premi collegata al Fondo Interno Zurich determina il numero delle Quote in cui investire dividendo l'importo di ciascun Premio per il valore della Quota del Fondo Interno calcolato il terzo Giorno Lavorativo successivo alla Data di Decorrenza di ciascun Premio.

Zurich comunica al Contraente, entro 10 Giorni Lavorativi dalla data di investimento (ossia la data di valorizzazione delle Quote), l'avvenuta conversione del Premio Unico Iniziale in Quote del Fondo Interno mediante comunicazione scritta che indica:

- l'ammontare del Premio versato e del Premio investito;
- la Data di Decorrenza del Contratto;
- la data di valorizzazione delle Quote;
- il numero delle Quote attribuite al Fondo Interno scelto;
- il valore unitario delle Quote del Fondo Interno e la data di valorizzazione.

In occasione di tale comunicazione Zurich comunica al Contraente anche il dettaglio dell'investimento nella Gestione Separata.

Una comunicazione contenente le stesse informazioni sarà trasmessa, con le stesse tempistiche, da Zurich al Contraente in occasione del versamento di ogni Premio Aggiuntivo.

Se il Contraente versa nello stesso momento il Premio Unico Iniziale e un Premio Aggiuntivo, Zurich darà esecuzione prima all'investimento del Premio Unico Iniziale e solo quando le operazioni di investimento del Premio Unico Iniziale saranno state portate a termine sarà effettuato l'investimento del Premio Aggiuntivo.

Nel caso in cui siano trasmesse a Zurich più richieste nello stesso Giorno Lavorativo, Zurich darà esecuzione prima alle operazioni di investimento dei Premi, successivamente alle operazioni di Switch di cui al successivo articolo 8 ed infine alle operazioni di disinvestimento. **Il Contraente può indicare un ordine di esecuzione diverso.**

Articolo 8 Operazioni di Switch

8.1 Operazioni di Switch

Nel corso del Contratto, il Contraente può chiedere a Zurich per iscritto di modificare il Fondo Interno scelto o di modificare la parte di Premio investita in Gestione Separata secondo quanto previsto di seguito.

a) Switch totale tra Fondi Interni

Il Contraente può passare in ogni momento da un Fondo Interno ad un altro Fondo Interno, presentando una richiesta di Switch, nella quale dovrà essere indicata l'intenzione di disinvestire **totalmente** le Quote del Fondo Interno collegato al Contratto (**Fondo Interno di origine**) per reinvestirle in Quote di un altro Fondo Interno (**Fondo Interno di destinazione**). Il processo di disinvestimento/reinvestimento avverrà secondo le seguenti fasi:

1. disinvestimento del Fondo Interno di origine: in questa prima fase avverrà il disinvestimento di Quote del Fondo Interno di origine;
2. investimento nel Fondo Interno di destinazione: in una seconda fase Zurich investirà il relativo controvalore in Quote del Fondo Interno di destinazione.

Entrambe le operazioni sopra descritte avvengono nello stesso giorno, utilizzando per i calcoli necessari il valore delle Quote dei Fondi Interni rilevate il terzo Giorno Lavorativo successivo alla Data di Richiesta di Switch.

b) **Switch verso la Gestione Separata**

In qualsiasi momento il Contraente può chiedere di disinvestire le Quote del Fondo Interno scelto per investirle nella Gestione Separata.

Questo è possibile sempre che al termine dell'operazione di Switch il capitale investito in Gestione Separata non sia superiore al 50% della somma tra il Controvalore delle Quote e il capitale investito in Gestione Separata alla Data di Richiesta di Switch.

Per il calcolo del Controvalore delle Quote del Fondo Interno da disinvestire, Zurich utilizza il valore unitario delle quote così come rilevato alla precedente lettera a) "Switch totale tra Fondi Interni".

c) **Switch dalla Gestione Separata a un Fondo Interno**

Trascorso un anno dalla Data di Decorrenza del Contratto, il Contraente può chiedere, al massimo una volta all'anno in ogni anno solare, il trasferimento totale o parziale del capitale investito in Gestione Separata verso le Quote del Fondo Interno scelto.

Il valore di Switch in uscita dalla Gestione Separata è pari al capitale aggiornato fino al 31 dicembre immediatamente precedente la Data di Richiesta di Switch, ulteriormente aggiornato *pro rata* fino alla Data di Richiesta di Switch ad un tasso pari al 75% dell'ultimo rendimento realizzato dalla Gestione Separata al netto dei costi previsti all'articolo 15.4 e in particolare al possibile adeguamento legato alla variazione dei rendimenti dei titoli di Stato previsto all'articolo 15.5.2.

Ai fini del reinvestimento in Quote del Fondo Interno, è utilizzato il valore delle Quote del Fondo Interno così come rilevate alla precedente lettera a) "Switch totale tra Fondi Interni".

8.2 Regole per le operazioni di Switch

La **Data di Richiesta di Switch** corrisponde al secondo Giorno Lavorativo immediatamente successivo al Giorno Lavorativo in cui, entro le ore 12 (ora italiana), Zurich riceve la richiesta di Switch debitamente compilata e sottoscritta in ogni sua parte. Se la richiesta è presentata dopo le ore 12 (ora italiana) di un Giorno Lavorativo, Zurich considera la Richiesta di Switch presentata il Giorno Lavorativo immediatamente successivo.

Gli Switch di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 8.1 che precede sono illimitati e gratuiti.

Gli Switch di cui alla lettera c) dell'articolo 8.1 sono gratuiti e possono essere richiesti al massimo una volta all'anno in ogni anno solare.

Una volta portata a termine l'operazione di Switch, Zurich comunicherà al Contraente le seguenti informazioni:

- i Fondi Interni coinvolti nello Switch;
- il numero, il valore della Quota dei Fondi Interni e il Controvalore delle Quote disinvestite e di quelle attribuite; e
- la/le data/e di esecuzione dell'operazione di Switch.

Allo scopo di tutelare gli Assicurati e salvaguardare l'equilibrio e la stabilità della Gestione Separata, **Zurich si riserva il diritto di non accettare le operazioni di Switch.**

Nel caso in cui alla Data di Richiesta di Switch siano in corso operazioni sulle Quote (ad esempio disinvestimenti) già disposte dal Contraente o da Zurich, l'operazione di Switch sarà presa in carico per l'esecuzione dopo la conclusione dell'operazione in corso.

Nel caso in cui siano inviate a Zurich nello stesso giorno più richieste da parte del singolo Contraente, Zurich darà esecuzione prima alle operazioni di investimento dei Premi, successivamente alle operazioni di Switch ed infine alle operazioni di disinvestimento. **E' facoltà del Contraente indicare un ordine di esecuzione diverso.**

Articolo 9 Gestione Separata

Il Contraente ha la facoltà di destinare una porzione dei Premi oltre che ad un Fondo Interno sopra descritto, anche alla Gestione Separata denominata **Zurich Trend**, il cui Regolamento è allegato al presente Contratto (Allegato 2).

a) **Limiti di investimento**

Il Contraente può destinare da un minimo dello 0% fino ad un massimo del 50% di ciascun Premio nella Gestione Separata.

La percentuale investita in Gestione Separata può essere soggetta a modifica nel corso della durata contrattuale e può pertanto anche superare tale limite per i seguenti motivi:

- a seguito dell'andamento del valore della Quota del Fondo Interno;
- a seguito dell'erogazione della prestazione periodica ai sensi dell'articolo 10;
- a seguito dell'attivazione dell'Opzione di Take Profit ai sensi dell'articolo 11.

In ogni caso il cumulo premi massimo (riproporzionato in caso di eventuali riscatti parziali e Switch) che il singolo contraente può versare nella Gestione Separata, **tenendo conto di tutte le polizze vita alla stessa collegate**, non potrà essere complessivamente superiore a 3 milioni di euro.

L'importo complessivo dei premi versati nella Gestione Separata Zurich Trend da un unico contraente o da più contraenti collegati ad un medesimo soggetto anche attraverso rapporti partecipativi, nei 12 mesi successivi alla data di decorrenza del primo contratto, non potrà essere superiore a 30 milioni di euro. Si precisa inoltre che, fermo restando il limite sopra indicato, il cumulo dei premi complessivamente versati nella Gestione Separata Zurich Trend da un unico contraente o da più contraenti collegati ad un medesimo soggetto anche attraverso rapporti partecipativi, non potrà risultare superiore a 90 milioni di euro.

b) Modalità e misura di aggiornamento del capitale assicurato

Zurich, entro il 31 dicembre di ciascun anno, determina la **misura di aggiornamento** del capitale assicurato da attribuire ai contraenti.

Per misura di aggiornamento si intende il **rendimento realizzato dalla Gestione Separata** nel periodo di osservazione **dedotti i costi** indicati al successivo articolo 15. Per periodo di osservazione si intende, invece, il periodo di 12 mesi che si è concluso il 30 settembre precedente (periodo di osservazione 1/10 – 30/9).

La misura di aggiornamento, come sopra determinata, viene attribuita al Contratto con effetto 31 dicembre di ciascun anno.

Il primo aggiornamento verrà applicato al Premio investito per la frazione di anno intercorsa tra la Data di Decorrenza del Contratto, oppure di Decorrenza del Premio, ed il 31 dicembre successivo.

Successivamente, il capitale assicurato, incrementato dei precedenti aggiornamenti, è aggiornato annualmente ogni 31 dicembre con le medesime modalità. L'importo del capitale così aggiornato è comunicato di volta in volta al Contraente.

In caso di Riscatto o decesso dell'Assicurato, il capitale aggiornato all'ultimo 31 dicembre precedente la Data di Richiesta di Riscatto o la Data di Notifica del Decesso, a seconda dei casi, viene ulteriormente capitalizzato *pro rata* per la frazione d'anno intercorsa tra il 31 dicembre precedente la richiesta di Riscatto o la Data di Notifica del Decesso e la Data della Richiesta di Riscatto o la Data di Notifica del Decesso, ad un tasso pari al 75% dell'ultimo rendimento realizzato dalla Gestione Separata nel periodo di osservazione, al netto dei costi previsti all'articolo 15⁷.

La misura annua minima di aggiornamento garantita da Zurich è pari allo 0,00% per tutta la durata contrattuale e quindi non potrà essere negativa.

E' previsto inoltre meccanismo di consolidamento della misura annua di aggiornamento attribuita al Contratto, pertanto il capitale aggiornato non potrà risultare inferiore al capitale in vigore al 31 dicembre precedente.

Articolo 10 Piano di erogazione di prestazioni periodiche

Descrizione

Il piano di erogazione di prestazioni periodiche prevede il pagamento al Contraente, per una durata di tempo prestabilita, di una prestazione di importo fisso calcolata in proporzione ai Premi versati tramite disinvestimento delle Quote come descritto di seguito.

⁷ Ad esempio, se la Data di Richiesta di Riscatto è il 10 luglio 2025 e, relativamente alla Gestione Separata, il capitale aggiornato al 31 dicembre 2024 è pari a € 50.000, per calcolare il capitale aggiornato alla Data di Richiesta di riscatto verrà utilizzato il 75% del rendimento realizzato dalla gestione separata nel periodo di osservazione che si è concluso il 30 settembre 2024, da cui viene dedotta la Spesa di Gestione.

Quindi se, ad esempio, il rendimento realizzato dalla Gestione Separata è pari a 2,60% la misura di aggiornamento sarà pari a 0,95% cioè $2,60\% * 75\% = 1,95\%$ da cui viene dedotta una Spesa di Gestione pari a 1,00%, come descritto descritta all'articolo 15.6. Il periodo intercorrente tra il 31 dicembre 2024 e il 10 luglio 2025 è di 190 giorni. Il capitale aggiornato alla Data di Richiesta di Riscatto sarà quindi pari a $€ 50.000 * (1 + 0,95\%)^{190/360} = € 50.250$.

Condizioni di attivazione

Il piano può essere attivato al momento della sottoscrizione della Proposta, oppure in un momento successivo nel corso del Contratto a condizione che l'ammontare dei Premi versati e investiti nel Fondo Interno (riproporzionati in caso di eventuali Riscatti parziali e Switch), al momento dell'attivazione del piano, sia pari ad almeno euro 30.000,00.

Il piano non può essere attivato se è attiva l'opzione di Take Profit.

In caso di attivazione del piano in un momento successivo alla sottoscrizione della Proposta, Zurich invierà al Contraente conferma dell'avvenuta attivazione.

Caratteristiche e prestazioni

Il Contraente, in sede di attivazione, può personalizzare il piano scegliendo:

- una durata di 5 o di 10 anni;
- la frequenza del pagamento, che può essere semestrale o annuale;
- un importo della prestazione periodica pari al:
 - **3% o 5%** della somma dei Premi versati (al netto delle parti di Premio eventualmente riscattate) e investiti nel Fondo Interno, se la frequenza di erogazione scelta è annuale;
 - **1,5% o 2,5%** della somma dei Premi versati (al netto delle parti di Premio eventualmente riscattate) e investiti nel Fondo Interno, se la frequenza di erogazione scelta è semestrale.

In ogni caso, l'importo minimo della prestazione periodica dovrà essere almeno pari a euro 500,00 in caso di attivazione di un piano con frequenza di erogazione annuale e a euro 250,00 in caso di attivazione di un piano con frequenza di erogazione semestrale.

L'erogazione delle prestazioni avviene in concomitanza con la ricorrenza semestrale o annuale della Data di Decorrenza del Contratto⁸.

Si precisa che, anche nel caso in cui l'opzione sia stata attivata in un momento successivo alla sottoscrizione del Contratto, la data di riferimento per l'erogazione della prestazione periodica programmata sarà la data di ricorrenza annuale o semestrale del Contratto.

Il primo pagamento della prestazione periodica sarà effettuato a partire dalla ricorrenza semestrale o annuale successiva alla data ricezione della richiesta di attivazione del piano purché tra tale data e la ricorrenza di erogazione della prestazione periodica intercorrano almeno 15 giorni.

Qualora il Contraente versi un Premio Aggiuntivo nel corso della durata del piano, potrà decidere se far rientrare tale Premio Aggiuntivo nel piano. In questo modo l'importo della prestazione periodica sarà aumentato. In tal caso la nuova prestazione periodica sarà erogata a partire dalla ricorrenza semestrale o annuale successiva alla Data di Decorrenza del Premio Aggiuntivo purché tra tale data e la ricorrenza di erogazione della prestazione periodica intercorrano almeno 15 giorni.

L'erogazione della prestazione avviene tramite un'operazione di disinvestimento delle Quote del Fondo Interno.

Il calcolo delle Quote da disinvestire dal Fondo Interno sarà effettuato utilizzando il valore della Quota del Fondo Interno alla data della ricorrenza di erogazione mentre il disinvestimento sarà effettuato utilizzando il valore della Quota del terzo Giorno Lavorativo successivo al giorno della ricorrenza di erogazione della prestazione periodica.

Il pagamento della prestazione è effettuato con bonifico bancario sul conto corrente intestato al Contraente indicato nella richiesta di attivazione del piano. Il conto corrente può essere modificato a condizione che sia sempre intestato al Contraente e che ne sia data comunicazione per iscritto. L'importo sarà liquidato al netto delle imposte previste per legge.

Attività in corso di Contratto

In corso di Contratto il Contraente può:

- revocare il piano;
- attivare un nuovo piano se il precedente sia scaduto o sia stato dallo stesso revocato;
- modificare l'importo della prestazione periodica nonché la frequenza di erogazione.

Il pagamento della prestazione sarà interrotto nel caso in cui il piano sia scaduto o revocato dal Contraente e in caso di esaurimento per totale disinvestimento delle Quote del Fondo Interno.

Nel corso di un anno solare è consentita una sola operazione di attivazione del piano a seguito di disattivazione.

⁸ Ad esempio, se la decorrenza del Contratto è il 15 gennaio, il pagamento della prestazione periodica con frequenza annuale avverrà il 15 gennaio di ogni anno. Nel caso in cui il Contraente abbia scelto a frequenza semestrale il pagamento avverrà il 15 giugno e il 15 gennaio di ogni anno.

La data di efficacia della revoca, nuova attivazione o modifica dell'importo e/o della frequenza avranno effetto a partire dalla ricorrenza semestrale o annuale successiva purché la richiesta pervenga a Zurich con un preavviso di almeno 15 giorni rispetto a tale ricorrenza semestrale o annuale.

Articolo 11 Take Profit

Descrizione

L'opzione Take Profit è caratterizzata da una serie di Switch automatici di importo pari agli eventuali risultati positivi ottenuti sugli investimenti nel Fondo Interno collegato al Contratto, verso la Gestione Separata.

Zurich effettua lo Switch automatico a condizione che il Fondo Interno collegato al Contratto abbia fatto registrare un guadagno del Controvalore delle Quote superiore alla percentuale obiettivo definita dal Contraente alla data di sottoscrizione dell'opzione. **In ogni caso, l'importo minimo della plusvalenza dovrà essere almeno pari a 100,00 Euro.**

Condizioni di attivazione

L'opzione può essere attivata al momento della sottoscrizione della Proposta, oppure in un momento successivo.

L'adesione all'opzione Take Profit non è cumulabile con altre opzioni.

L'opzione è attivabile a condizione che il cumulo dei Premi versati al momento dell'attivazione dell'opzione, al netto dei Premi relativi a eventuali riscatti parziali, sia pari ad almeno 30.000 euro.

L'opzione Take Profit rimane attiva per tutta la durata del Contratto fino a quando non venga disattivata dal Contraente.

Caratteristiche e prestazioni

Al momento dell'attivazione il Contraente indica la percentuale obiettivo (non modificabile) a scelta tra uno dei seguenti parametri: 5% o 10 %.

Ad ogni ricorrenza annuale della Data di Decorrenza del Contratto (Data di Controllo) Zurich determina l'eventuale risultato positivo ottenuto dal Fondo Interno collegato al Contratto calcolando il guadagno del capitale investito nel Fondo Interno nel seguente modo:

- alla prima data di controllo** è confrontato il Controvalore delle Quote relative a ciascun Premio (utilizzando l'ultimo valore della Quota disponibile) con il Controvalore delle Quote relative allo stesso Premio alla data di adesione all'opzione Take Profit o alla data di ingresso del Premio, se successiva;
- alle date di controllo successive** è confrontato il Controvalore delle Quote relative a ciascun Premio (utilizzando l'ultimo valore della quota disponibile) con il valore maggiore tra (i) il Controvalore delle Quote relative allo stesso Premio alla data di controllo precedente o alla data di ingresso del Premio, se successiva e (ii) il Controvalore delle Quote relative allo stesso Premio alla data di adesione all'opzione Take Profit o alla data di ingresso del Premio, se successiva.⁹

Qualora la misura percentuale del guadagno del capitale investito – calcolato come sopra – sia superiore alla percentuale obiettivo indicata dal Contraente, Zurich effettua lo Switch automatico della plusvalenza nella Gestione Separata.¹⁰

Lo Switch automatico della plusvalenza avviene disinvestendo un numero di Quote che è calcolato dividendo la plusvalenza per il valore delle quote del Fondo Interno del terzo Giorno Lavorativo successivo alla data di controllo. L'importo così ottenuto è investito contestualmente in Gestione Separata.

A seguito dello Switch automatico effettuato nell'ambito dell'opzione Take Profit, Zurich invia al Contraente una comunicazione con l'indicazione del nuovo capitale assicurato relativo alla Gestione Separata e, in merito

⁹Ad esempio, ipotizzando che alla data di adesione all'opzione Take profit il controvalore delle quote relativo al Premio è pari a €100.000 e che *alla seconda data di controllo* il controvalore delle quote relative a quel premio è pari a €110.000:

i) se data di controllo precedente il controvalore delle quote relative a quel premio era pari a €90.000, la plusvalenza viene calcolata rispetto al controvalore alla data di adesione all'opzione ed è quindi pari a €10.000.

ii) se alla data di controllo precedente il controvalore delle quote relative a quel premio era pari a €104.000, la plusvalenza viene calcolata rispetto al controvalore alla data di controllo precedente ed è quindi pari a €6.000.

¹⁰Ad esempio, ipotizzando che la percentuale obiettivo scelta è il 5% e che alla data di adesione all'opzione Take profit il controvalore delle quote relativo al Premio è pari a €100.000, se ad esempio *alla prima data di controllo* il controvalore delle quote relative a quel premio è pari a €106.000, con una percentuale di guadagno del 6% superiore alla percentuale obiettivo, verrà effettuato uno switch della plusvalenza pari a €6.000 dal Fondo Interno alla Gestione Separata. Se invece il controvalore delle quote relative a quel premio è pari ad esempio a €104.000, con una percentuale di guadagno pari al 4% e quindi inferiore alla percentuale obiettivo, lo switch non verrà effettuato.

al Fondo Interno, del valore unitario delle Quote alla data di effetto dello Switch Automatico e del Controvalore delle Quote alla medesima data.

Articolo 12 Beneficiari

12.1 Designazione dei Beneficiari

Il Contraente, salva sua espressa diversa volontà, designa in forma nominativa il/i Beneficiario/i cui spetta la prestazione in caso di decesso dell'Assicurato. La designazione in forma nominativa del/i Beneficiario/i contiene i dati anagrafici completi dello/gli stesso/i, incluso il codice fiscale e/o la partita IVA italiana o estera e i relativi recapiti anche di posta elettronica.

Qualora il Contraente, per sua espressa volontà, voglia designare il/i Beneficiario/i in forma generica anziché nominativa, Zurich potrà incontrare maggiori difficoltà nell'identificazione e nella ricerca del/i Beneficiario/ i.

Il Contraente, in caso di specifiche esigenze di riservatezza, potrà indicare i dati anagrafici di un referente terzo, diverso dal/il Beneficiario/i, a cui Zurich potrà far riferimento in caso di decesso dell'Assicurato.

La designazione dei Beneficiari e le sue eventuali modifiche o revoche devono essere comunicate a Zurich per iscritto o disposte per testamento.

La designazione potrà essere revocata o modificata dal Contraente in qualsiasi momento ad eccezione dei seguenti casi:

- (i) dopo che il Contraente abbia comunicato per iscritto a Zurich di rinunciare al diritto di revoca ed il Beneficiario abbia comunicato per iscritto a Zurich di accettare il beneficio; e
- (ii) in seguito al verificarsi dell'evento assicurato, qualora il Beneficiario abbia comunicato per iscritto a Zurich la propria intenzione di richiedere il beneficio.

Gli eredi del Contraente non possono modificare la designazione del Beneficiario dopo il decesso del Contraente.

Nel caso previsto dal punto (i) che precede, e dopo il decesso del Contraente, il Recesso, il Riscatto totale o il Riscatto parziale, la costituzione di pegno, vincolo e cessione del Contratto richiedono il consenso scritto del/i Beneficiario/i.

In mancanza di espressa designazione, Beneficiario delle prestazioni di Zurich è il Contraente medesimo o, qualora quest'ultimo coincida con l'Assicurato, gli eredi testamentari o, in mancanza, i suoi eredi legittimi.

12.2 Designazione di più di un Beneficiario

Qualora il Contraente **designi espressamente più di un Beneficiario**, la ripartizione percentuale del beneficio tra i diversi Beneficiari dovrà essere specificata in modo chiaro per iscritto. **In assenza di precise indicazioni, la ripartizione del beneficio avverrà in parti uguali.**

12.3 Designazione degli eredi come Beneficiari

Il Contraente può individuare i Beneficiari **con il generico riferimento agli eredi** (siano essi legittimi o testamentari), indicando **espressamente le quote per la ripartizione delle prestazioni assicurative. Tali criteri di ripartizione possono essere comunicati a Zurich in qualsiasi momento, oppure riportati nel testamento.**

In mancanza di tale indicazione Zurich farà riferimento alle norme civilistiche (o al testamento) soltanto per l'individuazione corretta dei Beneficiari, mentre il beneficio sarà suddiviso tra gli stessi in parti uguali.

12.4 Decesso di un Beneficiario

Qualora un Beneficiario muoia prima dell'Assicurato, il Contraente deve aggiornare la designazione dei Beneficiari.

In mancanza, Zurich ripartirà il beneficio di competenza del Beneficiario deceduto tra gli **eredi legittimi o testamentari di quest'ultimo** come segue:

1. nel caso di designazione di più di un Beneficiario ai sensi del precedente articolo 12.2: in parti uguali;
2. nel caso di designazione degli eredi come Beneficiari ai sensi del precedente articolo 12.3: secondo le norme civilistiche sulla rappresentazione a favore dei discendenti di cui agli articoli 467 e seguenti del codice civile o quelle in materia di legittimari di cui agli articoli 536 e seguenti del codice civile.

Articolo 13 Pagamenti

13.1 Pagamenti del Capitale in caso di Decesso

Valutazione di Zurich e pagamento

Il termine entro il quale è effettuato il pagamento del Capitale in caso di Decesso varia a seconda che i Beneficiari abbiano trasmesso o meno tutta la documentazione a loro richiesta, come indicato di seguito.

Se i Beneficiari hanno trasmesso tutta la documentazione elencata al successivo articolo 13.3 lettera b) operano i seguenti termini:

1) in caso di esito positivo della valutazione svolta sulla completezza e correttezza della documentazione ricevuta e verificata l'effettiva sussistenza dell'obbligo di pagamento, Zurich eseguirà il pagamento del Capitale in caso di Decesso entro 30 (trenta) giorni dalla Data di Notifica del Decesso, se a tale data Zurich ha ricevuto tutta la documentazione elencata al successivo articolo 13.3 lettera b);

2) in caso di esito negativo della valutazione svolta sulla documentazione ricevuta, Zurich comunica ai Beneficiari gli eventuali esiti negativi entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento di tutta la documentazione elencata al successivo articolo 13.3 lettera b).

Solo nel caso in cui i Beneficiari abbiano

- trasmesso a Zurich la dichiarazione scritta di impossibilità a reperire tutta o parte della documentazione relativa al decesso; oppure
- sottoscritto idonee richieste e autorizzazioni e conferito specifica procura a Zurich ai sensi del successivo articolo 13.3 lettera b)

Zurich comunicherà ai Beneficiari gli eventuali esiti negativi della valutazione svolta o, in caso di esito positivo, provvederà a pagare il Capitale in caso di Decesso entro 60 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione elencata al successivo articolo 13.3 lettere (b) punto A, (b) punto B, (b) punto D e, relativamente all'articolo 15.3 lettera (b) punto C dal ricevimento di:

- Documentazione disponibile e
- Dichiarazione scritta di impossibilità a reperire tutta o parte della documentazione relativa al decesso (nella forma di una dichiarazione scritta) e/o
- Richieste e autorizzazioni o specifica procura a Zurich

Entro i limiti di tempo sopra specificati Zurich potrà formulare l'eventuale richiesta di documentazione probatoria ulteriore come previsto all'articolo 13.3 lettera (b) punto E. In tal caso Zurich comunicherà ai Beneficiari gli eventuali esiti negativi della valutazione svolta o, in caso di esito positivo, provvederà a pagare il Capitale in caso di Decesso entro 14 giorni dal ricevimento di tale documentazione.

Qualora il pagamento non fosse eseguito entro i limiti di tempo sopra specificati per motivi diversi da casi di forza maggiore, Zurich sarà tenuta a corrispondere gli interessi di ritardato pagamento maturati al tasso di interesse legale vigente.

Il pagamento da parte di Zurich, relativo al Capitale in caso di Decesso a fronte del presente articolo sarà effettuato in un'unica soluzione con bonifico bancario sul conto corrente dei/del Beneficiari/o aperto nello stesso Stato in cui i/il Beneficiari/o hanno/ha la residenza fiscale, al termine del processo di liquidazione.

13.2 Pagamenti del capitale in caso di Riscatto totale/parziale

Zurich esegue i pagamenti entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione inviata a Zurich con le modalità indicate all'articolo 23 purché corredata dalla documentazione descritta al seguente articolo 14.3 lettera a).

Zurich esegue i pagamenti tramite bonifico bancario sul c/c del Contraente aperto nello stesso Stato in cui il Contraente ha la residenza fiscale.

13.3 Documentazione richiesta da Zurich per procedere ai pagamenti

La richiesta di pagamento dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

a) in caso di Riscatto totale/parziale o di attivazione del piano di erogazione di prestazioni periodiche:

- richiesta di liquidazione sottoscritta dal Contraente compilata anche attraverso gli appositi moduli disponibili presso l'intermediario e che preveda, nel caso di liquidazione a mezzo bonifico bancario, l'indicazione degli estremi del conto corrente bancario su cui accreditare la prestazione;
- fotocopia del codice fiscale e di un documento d'identità in corso di validità del Contraente;
- nel caso in cui l'Assicurato non coincida con il Contraente, fotocopia della carta d'identità dell'Assicurato in corso di validità, o altro documento equivalente, che dimostri che l'Assicurato è ancora in vita.

b) in caso di decesso dell'Assicurato:

A seguito del decesso dell'Assicurato, i Beneficiari designati ai sensi dell'articolo 12 o, nel caso di decesso degli stessi, i loro eredi (i "Beneficiari" o il "Beneficiario") dovranno inviare a Zurich la documentazione di seguito specificata, all'indirizzo indicato all'articolo 23 ovvero inoltrarli alla stessa per il tramite degli intermediari.

A. Richiesta di pagamento

La richiesta di pagamento, sottoscritta da ciascun Beneficiario, dovrà contenere le seguenti informazioni:

- nome, cognome e codice fiscale di ciascun Beneficiario e, relativamente ai Beneficiari che non siano anche Contraenti della Polizza, copia del tesserino contenente il codice fiscale;
- copia di documento di identità di ciascun Beneficiario in corso di validità anche alla data di pagamento da parte di Zurich;
- IBAN di ciascun Beneficiario;
- nome, cognome e (se conosciuto) codice fiscale dell'Assicurato;
- nome, cognome e (se conosciuto) codice fiscale del Contraente;
- numero di Polizza (se conosciuto);
- dichiarazione sottoscritta da ciascun Beneficiario contenente i dati richiesti dalla normativa F.A.T.C.A. (acronimo di "Foreign Account Tax Compliance Act") e in materia di scambio automatico di informazioni fiscali (c.d. normativa DAC2 e CRS);
- dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali sottoscritta da ciascun Beneficiario (ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali);
- dichiarazione contenente i dati richiesti dalla normativa antiriciclaggio sottoscritta da ciascun Beneficiario.

Il Contraente per sé e per conto degli aventi diritto prende atto che i contenuti della richiesta di pagamento potrebbero variare nel corso della durata del Contratto, anche a seguito di variazione alle norme applicabili allo stesso. In tali casi, Zurich informerà il Contraente e l'eventuale Beneficiario irrevocabile conformemente a quanto stabilito all'articolo 29 "Modifiche contrattuali".

Al fine di agevolare i Beneficiari, Zurich mette a disposizione degli stessi presso l'intermediario e sul proprio sito internet un fac simile di richiesta di pagamento, per coloro che ritengono di farne uso.

Zurich si riserva di chiedere l'originale della Polizza qualora il Beneficiario intenda far valere condizioni contrattuali difformi rispetto a quanto in possesso da Zurich o qualora questa contesti l'autenticità della Polizza o di altra documentazione contrattuale che il Beneficiario intenda far valere.

B. Certificato di morte dell'Assicurato

Certificato relativo al decesso emesso dall'ufficiale di stato civile.

C. Documentazione relativa al decesso

Relazione medica sulle cause del decesso dell'Assicurato, oppure copia dell'ultima cartella clinica se il decesso dell'Assicurato sia avvenuto presso una struttura ospedaliera solo per consentire alla Società di verificare che il decesso non rientri tra le esclusioni di cui all'articolo 4.1.

Al fine di agevolare i Beneficiari, Zurich mette a disposizione degli stessi presso gli intermediari e sul proprio sito internet un fac simile di relazione medica sulle cause del decesso, per coloro che ritengono di farne uso.

I Beneficiari – al fine di agevolare il pagamento da parte della Società – potranno inviare, qualora disponibile, anche il modulo ISTAT relativo al decesso redatto e sottoscritto dal medico competente.

Qualora la documentazione elencata in questo paragrafo non sia reperibile o il Beneficiario non riesca ad ottenerla dai soggetti terzi competenti a produrla, come nel caso in cui non abbia titolo legale in base alle leggi vigenti (ad esempio Beneficiari non legati da vincoli familiari con l'Assicurato), il Beneficiario produrrà a Zurich una dichiarazione scritta di impossibilità a reperire la documentazione relativa al decesso. Il Contraente prende atto che Zurich, in virtù di mandato conferito dall'Assicurato anche nell'interesse di Zurich al momento della sottoscrizione del Contratto, a sua discrezione potrà attivarsi direttamente, nel rispetto della normativa sulla riservatezza dei dati personali, al fine di ottenere l'eventuale documentazione non prodotta dai soggetti terzi competenti a produrla.

Inoltre il Beneficiario avrà la facoltà di sottoscrivere idonee richieste e autorizzazioni e conferire specifica procura affinché Zurich, nel rispetto della normativa sulla riservatezza dei dati personali, possa richiedere la documentazione stessa.

Zurich potrà altresì attivarsi per reperire ogni ulteriore documentazione di carattere sanitario, amministrativo o giudiziario che consenta a Zurich di ricostruire l'esattezza e la completezza delle cause del decesso e/o delle dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato relative alle circostanze che hanno influito sulla valutazione del rischio anche tramite utilizzo del mandato conferito dall'Assicurato e dal Beneficiario.

D. Documentazione relativa ai Beneficiari e loro designazione

1a) Se il Contraente non ha lasciato testamento, i Beneficiari dovranno inviare, alternativamente e a loro scelta, uno dei seguenti documenti dal quale risulti che il Contraente non ha lasciato testamento:

- o atto notorio redatto da un notaio o presso un tribunale oppure
 - o dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata innanzi ad un pubblico ufficiale e contenente il consenso affinché la Società ne faccia uso secondo quanto disposto, anche in termini di sanzioni penali in caso di dichiarazioni non veritiere o di formazione o uso di atti falsi, dal D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.
- 1b) Se il Contraente ha lasciato testamento, copia del verbale di deposito e pubblicazione del testamento redatto da un pubblico ufficiale che precisi che il testamento sia l'ultimo che si conosce, abbia i requisiti di validità di forma e non sia stato impugnato da alcuno.
- 2) Se la designazione del beneficio sia stata fatta dal Contraente genericamente a favore degli eredi (ossia, sia priva di qualsiasi riferimento a specifici soggetti), i Beneficiari dovranno inviare, alternativamente e a loro scelta, uno dei seguenti documenti dal quale risulti chi sono gli eredi (siano essi legittimi o testamentari):
- o atto notorio redatto da un notaio o presso un tribunale oppure
 - o dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata innanzi ad un pubblico ufficiale e contenente il consenso affinché la Società ne faccia uso secondo quanto disposto, anche in termini di sanzioni penali in caso di dichiarazioni non veritiere o di formazione o uso di atti falsi, dal D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.
- Inoltre, nel caso di eredi testamentari, i Beneficiari dovranno inviare copia del verbale di deposito e pubblicazione del testamento redatto da un pubblico ufficiale che precisi che il testamento sia l'ultimo che si conosce, abbia i requisiti di validità di forma e non sia stato impugnato da alcuno.
- 3) Nel caso di Beneficiari minorenni e/o incapaci e/o sottoposti ad amministrazione di sostegno, il Beneficiario dovrà fornire copia autenticata del decreto del Giudice Tutelare che:
- (i) autorizza la riscossione degli importi spettanti;
 - (ii) individua il soggetto titolato a sottoscrivere la richiesta di pagamento indicata al punto A precedente;
 - (iii) indica il conto corrente relativo alla tutela su cui effettuare l'accredito.

Il pagamento sarà effettuato tramite accredito delle somme sul conto corrente relativo alla tutela ed individuato nel provvedimento del Giudice Tutelare.

- 4) Nel caso in cui il pagamento debba essere effettuato anche a favore degli eredi del Beneficiario, questi ultimi dovranno fornire, alternativamente e a loro scelta, uno dei seguenti documenti dal quale risulti chi sono gli eredi del Beneficiario (siano essi legittimi o testamentari):
- o atto notorio redatto da un notaio o presso un tribunale oppure
 - o dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata innanzi ad un pubblico ufficiale e contenente il consenso affinché la Società ne faccia uso secondo quanto disposto, anche in termini di sanzioni penali in caso di dichiarazioni non veritiere o di formazione o uso di atti falsi, dal D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.

Inoltre, nel caso di eredi testamentari, copia del verbale di deposito e pubblicazione del testamento del Beneficiario redatto da un pubblico ufficiale che precisi che il testamento sia l'ultimo che si conosce, abbia i requisiti di validità di forma e non sia stato impugnato da alcuno.

Nel caso in cui il Capitale in caso di Decesso risulti superiore a euro 200.000,00 il Beneficiario o i suoi eredi dovranno inviare obbligatoriamente l'atto notorio redatto da un notaio o presso un tribunale.

Al fine di agevolare i Beneficiari, Zurich mette a disposizione degli stessi presso gli intermediari e sul proprio sito internet un fac simile di dichiarazione sostitutiva sulle cause del decesso, per coloro che ritengono di farne uso.

E. Richiesta di ulteriore documentazione probatoria

In presenza di particolari esigenze istruttorie e liquidative Zurich avrà la facoltà di richiedere ai Beneficiari – una sola volta e nel rispetto delle tempistiche indicate al precedente articolo 13.1 - ulteriore specifica documentazione probatoria a condizione che:

- tale documentazione sia indispensabile per la valutazione della richiesta di pagamento
- Zurich sia nella impossibilità di recuperare direttamente tale documentazione
- la richiesta sia adeguatamente motivata

Nell'ambito di tale facoltà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, Zurich, al solo fine di individuare correttamente il/i Beneficiario/i della prestazione, potrebbe richiedere una dichiarazione che attesti se sia stato pronunciato un giudizio di separazione fra l'Assicurato e il/la coniuge qualora tale separazione non sia già contenuta nell'atto notorio o nella dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio.

Zurich comunicherà ai Beneficiari gli eventuali esiti negativi della valutazione svolta o, in caso di esito positivo, provvederà a pagare il Capitale in caso di Decesso entro 14 giorni dal ricevimento di tale documentazione.

Zurich, in forza del mandato ricevuto dall'Assicurato o della procura ricevuta dal/i Beneficiario/i, ha titolo di chiedere il rimborso dei costi eventualmente sostenuti per il reperimento della documentazione medica di cui alla precedente lettera C. Tali costi saranno trattenuti a titolo di spese dall'importo del Capitale in caso di Decesso.

SEZIONE IV – PREMI E COSTI

Articolo 14 Premi

Il Contraente è tenuto a pagare il Premio Unico Iniziale. Il Premio Unico Iniziale può essere successivamente integrato con Premi Aggiuntivi. I Premi Aggiuntivi possono essere versati in ogni momento, a discrezione del Contraente, o sulla base di un Piano di Versamenti Programmati.

L'ammontare minimo del Premio Unico Iniziale è pari ad almeno euro 500.000,00.

Per tutta la durata del Contratto l'ammontare dei Premi versati complessivamente dal Contraente e investiti sia nei Fondi Interni sia nella Gestione Separata, al netto di eventuali importi riscattati, non può superare l'ammontare di euro 10.000.000,00. Restano fermi i limiti di investimento previsti in relazione alla Gestione Separata dall'articolo 9.

Si precisa che qualora l'Assicurato o il Contraente siano anche Assicurato o Contraente di uno o più contratti multiramo sottoscritti con Zurich, la somma dei premi versati complessivamente su tutti i contratti multiramo (comprensivi del Premio Unico Iniziale e Premi Aggiuntivi) non potrà superare l'importo di euro 10.000.000,00.

14.1 Premi Aggiuntivi

Il Contraente ha facoltà di versare Premi Aggiuntivi in ogni momento, purché di importo non inferiore a euro 48.000,00 e fino ad un ammontare totale (comprensivo dell'ammontare del Premio Unico Iniziale) che non può superare euro 10.000.000,00 durante la vita del Contratto.

In relazione a ciascun Premio Aggiuntivo, la Data di Decorrenza corrisponde al secondo Giorno Lavorativo immediatamente successivo al Giorno Lavorativo in cui Zurich i) riceve entro le ore 12 (ora italiana) la richiesta di versamento del Premio Aggiuntivo debitamente compilata e sottoscritta in ogni sua parte e ii) il Premio Aggiuntivo risulta interamente versato, accreditato e disponibile sul conto corrente bancario di Zurich. Fermo restando che le condizioni devono verificarsi entrambe, ove anche una sola si verifichi oltre le ore 12 (ora italiana) di un Giorno Lavorativo, la Data di Decorrenza è posticipata al Giorno Lavorativo immediatamente successivo.

Se il Contraente inoltra più Richieste di versamento di Premi Aggiuntivi nel medesimo giorno in relazione a un unico Contratto, Zurich darà esecuzione ad una richiesta per ciascun Giorno Lavorativo nell'ordine e secondo le disposizioni date dal Contraente.

14.3 Rifiuto del pagamento di Premi Aggiuntivi

In ogni momento Zurich può decidere di non accettare il versamento di Premi Aggiuntivi.

In tal caso, Zurich restituirà al Contraente il Premio Aggiuntivo eventualmente già versato. Il Premio Aggiuntivo sarà accreditato sul conto corrente bancario del Contraente da cui è stato effettuato il versamento del Premio oppure sul conto corrente del soggetto legittimato alla ricezione, i cui dati identificativi saranno indicati sul modulo con cui è disposto il versamento del Premio Aggiuntivo. In nessun caso la restituzione del Premio Aggiuntivo sarà eseguita a mezzo di denaro contante.

14.4 Modalità di versamento

Il Premio Unico Iniziale e gli eventuali Premi Aggiuntivi saranno versati ciascuno in un'unica soluzione mediante i) bonifico bancario a favore di Zurich Investments Life S.p.A., ii) assegno circolare o bancario munito di clausola di non trasferibilità emesso a favore di Zurich Investments Life S.p.A., iii) carte di debito (bancomat o carte prepagate) o carta di credito, ove ciò sia tecnicamente possibile.

Non è in alcun caso ammesso il pagamento a mezzo denaro contante.

14.5 Modalità di investimento dei Premi

Zurich investe i Premi versati dal Contraente (sia il Premio Unico Iniziale sia i Premi Aggiuntivi), secondo le seguenti modalità:

- a) al momento della sottoscrizione della Proposta, il Contraente indica nel relativo modulo il Fondo Interno scelto, la percentuale del Premio Unico Iniziale che intende destinare ad esso e quella da destinare eventualmente alla Gestione Separata.
- b) al momento del versamento del Premio Aggiuntivo il Contraente indica, nel relativo modulo, la percentuale del Premio Aggiuntivo che intende destinare al Fondo Interno collegato al Contratto al momento del versamento e quella che intende destinare alla Gestione Separata che comunque non potrà essere superiore al 50%.

In ogni caso non è possibile modificare il Fondo Interno scelto al momento di sottoscrizione della Proposta (ad esempio passando da un Fondo Interno ad un altro) quando sono versati Premi Aggiuntivi;

Articolo 15 Costi

A. Costi gravanti direttamente sul Contraente

15.1 Costi gravanti sul Premio: spesa di emissione

Il Premio Unico Iniziale è gravato da una spesa di emissione pari a 500,00 Euro. Tale spesa è interamente retrocessa al distributore a titolo di ristoro delle spese sostenute per l'emissione del Contratto.

Non sono previsti caricamenti gravanti sul Premio.

B. Costi gravanti sui Fondi Interni

15.2 Commissione di Gestione dei Fondi Interni

Sui Fondi Interni Zurich applica una commissione di gestione annuale per il servizio di asset allocation e amministrazione dei contratti pari a **1,20%**. La commissione di gestione incide sulla valorizzazione delle quote di ciascun Fondo Interno ed è calcolata *pro rata temporis* e applicata giornalmente al patrimonio complessivo del Fondo al netto delle ulteriori spese indicate all'articolo 15.3.

La commissione di gestione dei Fondi Interni si intende comprensiva del costo relativo alla copertura in caso di decesso pari allo **0,15%** applicato, con le stesse modalità previste per la commissione stessa.

15.3 Ulteriori spese a carico dei Fondi Interni

Oltre alla commissione di gestione indicata al precedente articolo 15.2, su ciascun Fondo Interno gravano le seguenti spese:

- oneri inerenti all'acquisizione e alla dismissione delle attività del Fondo ed ulteriori oneri di diretta pertinenza;
- le spese di amministrazione e di custodia delle attività del Fondo e le spese sostenute per l'attività svolta dalla società di revisione in relazione al giudizio sul rendiconto del Fondo, applicate *pro rata temporis* con la stessa frequenza di calcolo del valore delle quote;
- in via indiretta, le commissioni di gestione e le eventuali commissioni di overperformance applicate dalle Società di Gestione del Risparmio sui singoli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio ("OICR") in cui può investire il Fondo Interno. La misura massima della commissione di gestione è pari a 1,50% su base annua.

Qualora le condizioni economiche di mercato varino sensibilmente, Zurich potrà rivedere tale aliquota massima dandone preventiva comunicazione ai contraenti e concedendo agli stessi il diritto di riscatto senza l'applicazione di penalità secondo le disposizioni di legge in vigore.

Zurich riconoscerà, attribuendole al patrimonio del Fondo Interno, le eventuali utilità derivanti da retrocessioni delle commissioni di gestione gravanti sugli OICR in cui può investire il Fondo Interno, come indicato all'articolo 3 del Regolamento di ciascun Fondo Assicurativo Interno.

C. Costi gravanti sulla Gestione Separata

15.4 Spesa di Gestione

Per la parte Premi collegata alla Gestione Separata, Zurich trattiene annualmente dal rendimento realizzato dalla Gestione Separata Zurich Trend un costo pari a 1,00% denominato Spesa di Gestione che riduce il rendimento realizzato dalla Gestione Separata.

15.5 Costi di Riscatto

15.5.1 Penalità di Riscatto e modalità di applicazione

Il Contratto prevede delle penalità di Riscatto, espresse nei termini percentuali descritti nella tabella riportata di seguito.

Le penalità di Riscatto sono calcolate con riferimento a ciascun Premio. Le penalità di Riscatto variano in base all'anzianità del Premio, cioè in base al tempo trascorso tra la Data di Decorrenza di ciascun Premio e la Data di Richiesta di Riscatto totale o parziale.

Anno di riscatto di ciascun premio	Penale di riscatto %
Durante il 1° anno	2,00%
Durante il 2° anno	1,00%
Durante il 3° anno	0,50%
Dal 4° anno	0,00%

In caso di Riscatto parziale, al fine di minimizzare l'ammontare della penalità di Riscatto a carico del Contraente, le penalità di Riscatto saranno determinate partendo dalla porzione di capitale generata dai Premi con maggiore anzianità (in base al criterio "primo entrato – primo uscito").

15.5.2 Adeguamento legato alla variazione dei rendimenti dei titoli di Stato

A tutti i disinvestimenti derivanti da operazioni di Riscatto (al netto delle eventuali penali) o di Switch che provengono dalla Gestione Separata, nel caso in cui nella stessa siano stati investiti importi eccedenti 1 milione di euro, sarà applicato un tasso di sconto basato sul "Rendistato".

In caso di investimento in Gestione Separata di importi superiori a 1 milione di euro, se la somma dei Riscatti o degli Switch lordi effettuati nei 12 mesi precedenti la richiesta di Riscatto o Switch, aumentata dell'importo lordo di Riscatto o Switch richiesto, supera i 250.000 euro, l'importo eccedente i 250.000 euro è scontato per il periodo intercorrente tra il momento della richiesta di Riscatto o di Switch e la scadenza del settennato di riferimento, di seguito definito, ad un tasso pari alla differenza, se positiva, tra il rendistato del mese antecedente la richiesta di Riscatto o Switch e:

1. il rendistato noto alla data di decorrenza di ciascun versamento, qualora il Riscatto o lo Switch sia richiesto nei primi 7 (sette) anni della data di decorrenza di ciascun versamento;
2. limitatamente alle annualità mancanti alla quattordicesima ricorrenza annuale di ciascun premio, il rendistato noto alla settima ricorrenza annuale del versamento stesso, qualora il Riscatto o lo Switch sia richiesto successivamente al compimento della settima ricorrenza annuale del singolo versamento di Premio;
3. per periodi successivi di 7 (sette) anni dalle rispettive ricorrenze di ciascun premio, il rendistato noto alla data di scadenza del settennato precedente, in caso di richiesta di Riscatto o Switch successiva al compimento della quattordicesima ricorrenza annuale di ciascun Premio.

I dati giornalieri del "Rendistato" sono diffusi una volta a settimana (di norma il lunedì) tramite circuito Reuters (pagina BITR). I dati mensili, oltre a essere indicati su circuito Reuters, sono resi noti al mercato mediante apposito comunicato stampa della Banca d'Italia, emesso, in genere, il 1° giorno lavorativo del mese successivo a quello a cui il dato si riferisce. I dati mensili sono inoltre oggetto di pubblicazione sul quotidiano "Il Sole 24 Ore", sul "Supplemento al Bollettino Statistico della Banca d'Italia - Mercato Finanziario" e sul sito Internet dell'Istituto (www.bancaditalia.it).

ESEMPIO 1:

Ipotesi

- Premio Investito: 2.800.000 €
- Anno di Riscatto: 4° anno → adeguamento applicato per un periodo di 3 anni.
- Tasso di adeguamento (*Differenza tra il Rendistato al riscatto e il Rendistato alla decorrenza*): 1,00%
- Valore di Riscatto al netto della Penalità di Riscatto: 3.000.000 €
- Importo a cui si applica l'adeguamento legato ai titoli di Stato: 2.750.000 € (3.000.000€ – 250.000€)

Calcolo dell'adeguamento: $2.750.000 / (1 + 1,00\%)^3 = 2.669.123 \text{ €}$

Valore di Riscatto al netto della Penalità e dell'adeguamento ai titoli di stato: $250.000 \text{ €} + 2.669.123 \text{ €} = 2.919.123 \text{ €}$

ESEMPIO 2:

Ipotesi

- Premio Investito: 1.000.000 euro
- Anno di Riscatto: 8° anno → adeguamento applicato per un periodo di 6 anni.
- Differenza tra il Rendistato al Riscatto e il Rendistato noto alla settima ricorrenza annuale (Tasso di adeguamento): 0,50%
- Valore di Riscatto al netto della Penalità di Riscatto: 1.500.000 €
- Importo a cui si applica l'adeguamento legato ai titoli di Stato: 1.250.000 € (1.500.000€ – 250.000€)

Calcolo dell'adeguamento: $1.250.000 / (1 + 0,50\%)^6 = 1.213.148 \text{ €}$

Valore di Riscatto al netto della Penalità e dell'adeguamento ai titoli di stato: $250.000 \text{ €} + 1.213.148 \text{ €} = 1.463.148 \text{ €}$

Se, per effetto dei riscatti effettuati, anche su altre polizze stipulate dal medesimo Contraente, legate a Gestione Separata e non relative a prodotti previdenziali, il cumulo premi investiti in Gestione Separata scende al di sotto di 1 milione di Euro e vi rimane per almeno 24 mesi, ai riscatti successivi il termine dei 24 mesi non sarà applicata la differenza tra i Rendistati su indicata sino al momento in cui, per effetto di nuovi versamenti anche su altre polizze stipulate dal medesimo Contraente, legate a Gestione Separata e non relative a prodotti previdenziali, il cumulo premi ritorni superiore a 1 milione di euro.

SEZIONE V – DURATA DELLA COPERTURA RECESSO E REVOCA

Articolo 16 Durata

Il Contratto è a vita intera, la sua durata pertanto coincide con la vita dell'Assicurato salvo che il Contraente:

- richieda il Riscatto totale ai sensi dell'articolo 19;
- receda dal Contratto ai sensi dell'articolo 18.2.

Il Contratto sarà efficace dalla Data di Decorrenza indicata nella Lettera di Accettazione della Proposta che Zurich si impegna ad inviare al Contraente.

Articolo 17 Conclusione e Decorrenza del Contratto

17.1 Conclusione del Contratto

Il Contraente che intende concludere il Contratto deve inviare a Zurich la Proposta, sottoscritta e completa di tutte le informazioni e documenti richiesti dalla vigente normativa.

Il Contratto si considera concluso nel momento in cui il Contraente, dopo avere inviato la Proposta, riceve da parte di Zurich la Lettera di Accettazione.

Zurich può non accettare la Proposta del Contraente a propria totale discrezione. In caso di mancata accettazione della Proposta, Zurich invierà al Contraente una Lettera di Mancata Accettazione e restituirà al Contraente il Premio Unico Iniziale già corrisposto, non oltre il settimo Giorno Lavorativo successivo alla data di ricezione, da parte del Contraente, della Lettera di Mancata Accettazione. L'importo verrà accreditato sul conto corrente del Contraente da cui è stato effettuato il versamento del Premio oppure sul conto corrente del soggetto legittimato alla restituzione, i cui dati identificativi devono essere riportati sulla Proposta. In nessun caso la restituzione del Premio Unico Iniziale sarà eseguita a mezzo di denaro contante.

17.2 Data di Decorrenza del Contratto

Salvo il caso in cui Zurich abbia comunicato che non intende accettare la Proposta, la Data di Decorrenza del Contratto è il secondo Giorno Lavorativo immediatamente successivo al Giorno Lavorativo in cui sono rispettati i seguenti due adempimenti i) Zurich riceve dal Contraente, entro le ore 12 (ora italiana), la Proposta compilata e sottoscritta correttamente e completa di tutte le informazioni e dei documenti richiesti dalla vigente normativa e ii) il Premio Unico Iniziale risulta interamente versato, accreditato e disponibile sul conto corrente bancario di Zurich.

Ove le suddette condizioni si verificano oltre le ore 12 (ora italiana) di un Giorno Lavorativo, la Data di Decorrenza è posticipata al Giorno Lavorativo immediatamente successivo.

Il Contratto sarà efficace dalla Data di Decorrenza indicata nella Lettera di Accettazione della Proposta che Zurich si impegna ad inviare al Contraente.

Articolo 18 Revoca della Proposta e Recesso del Contratto

18.1 Diritto di revoca della Proposta

Il Contraente può revocare la Proposta, fino al momento in cui riceve da Zurich la Lettera di Accettazione della Proposta, mediante richiesta scritta inviata a Zurich Investments Life S.p.A. con lettera raccomandata A.R. o tramite PEC (Posta Elettronica Certificata), con le modalità indicate nell'articolo 23 lettera a), contenente gli elementi identificativi della Proposta. Entro 30 giorni dal ricevimento della revoca della Proposta, Zurich rimborserà le somme eventualmente già incassate. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori a favore del Contraente che saranno calcolati, a partire dal termine stesso, sulla base del saggio di interesse legale in vigore.

18.2 Diritto di Recesso del Contratto

Il Contraente ha diritto di recedere dal Contratto entro 30 giorni dalla data di ricezione della Lettera di Accettazione della Proposta da Zurich.

Per l'esercizio del diritto di Recesso il Contraente deve inviare una comunicazione scritta a Zurich Investments Life S.p.A. con lettera raccomandata A.R. o tramite PEC (Posta Elettronica Certificata) con le modalità indicate nell'articolo 23 lettera a).

Il Recesso ha l'effetto di liberare il Contraente e Zurich da qualsiasi obbligazione derivante dal Contratto dalla **data di comunicazione di Recesso** che coincide con il secondo Giorno Lavorativo immediatamente successivo al Giorno Lavorativo in cui, entro le 12 (ora italiana), Zurich abbia ricevuto la richiesta di Recesso debitamente compilata e sottoscritta in ogni sua parte.

Se la richiesta di Recesso è consegnata a Zurich oltre le ore 12 (ora italiana) di un Giorno Lavorativo, la data di comunicazione di Recesso è considerata il Giorno Lavorativo immediatamente successivo.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di Recesso, Zurich rimborserà al Contraente il Controvalore delle Quote del Fondo Interno alla data di comunicazione di Recesso, ossia il prodotto tra il numero delle Quote di del Fondo Interno e il valore delle Quote di tale Fondo Interno del terzo Giorno Lavorativo successivo alla data di comunicazione di Recesso, al netto delle eventuali imposte applicabili. Qualora la richiesta di Recesso pervenga entro il giorno antecedente il giorno di conversione del Premio in Quote, Zurich rimborsa al Contraente il Premio versato nel Fondo Interno diminuito della spesa di emissione trattenuta.

Per la parte di premi collegata alla Gestione Separata è restituito, entro lo stesso termine, il Premio versato diminuito della spesa di emissione trattenuta.

Decorso i termini di cui sopra sono dovuti gli interessi moratori a favore del Contraente calcolati, a partire dal termine stesso, sulla base del saggio di interesse legale in vigore.

Nel caso in cui alla data di comunicazione di Recesso siano in corso operazioni sulle Quote già disposte dal Contraente o da Zurich (ad esempio disinvestimenti, cambi di Fondo Interno), la richiesta di Recesso sarà processata una volta conclusa l'operazione in corso.

Nel caso in cui siano pervenute a Zurich nello stesso giorno più richieste da parte del singolo Contraente, Zurich darà esecuzione prima alle operazioni di investimento dei Premi, successivamente alle operazioni di Switch ed infine alle operazioni di disinvestimento. **E' facoltà del Contraente indicare in tali casi un ordine di esecuzione diverso.**

SEZIONE VI – RISCATTO

Articolo 19 Diritto di Riscatto

Trascorsi i 30 giorni concessi al Contraente per l'esercizio del diritto di Recesso di cui all'articolo 18.2 e purché l'Assicurato sia in vita, il Contraente può chiedere, con le modalità indicate nell'art. 23 lettera a), contenente gli elementi identificativi

del Contratto, il disinvestimento delle Quote in cui sono stati investiti i Premi e della parte di Premi eventualmente investiti in Gestione Separata e la corresponsione dell'importo di Riscatto.

Il Riscatto può essere:

- a) **totale** e quindi comportare il disinvestimento della totalità delle Quote e lo scioglimento del Contratto; oppure
- b) **parziale** e quindi comportare il disinvestimento di parte delle Quote, con prosecuzione dell'efficacia del Contratto in relazione all'investimento residuo.

Il Riscatto, totale o parziale, è richiesto per iscritto.

Il Contraente può richiedere il Riscatto parziale del Contratto purché siano verificate le seguenti condizioni:

- a) **l'importo di Riscatto parziale sia almeno pari a euro 25.000,00 e rappresenti al massimo l'80% del valore totale del Contratto alla data di richiesta del riscatto;**
- b) **il valore residuo del Contratto sia almeno pari a euro 50.000,00.**

In caso di richiesta di Riscatto parziale, il Contraente deve specificare nella richiesta:

- la percentuale del valore complessivo del Contratto che intende riscattare al lordo delle imposte applicabili, o
- la percentuale del valore complessivo del Contratto che intende riscattare al lordo delle imposte applicabili e al netto delle eventuali Penalità di Riscatto.

In caso di Riscatto parziale, Zurich disinveste proporzionalmente le Quote del Fondo Interno collegato al Contratto e la parte di Premio eventualmente investita nella Gestione Separata, in modo da mantenere inalterata la ripartizione voluta dal Contraente.

20.1 Regole per la determinazione dell'importo di Riscatto totale/parziale

L'importo di Riscatto, sia esso totale o parziale, è determinato:

- (i) con riferimento al Controvalore delle Quote del Fondo Interno alla **Data di Richiesta di Riscatto totale o parziale**. Questo valore è calcolato moltiplicando il numero delle quote del Fondo Interno collegato al Contratto in questa data per il valore delle Quote di tale Fondo Interno nel terzo Giorno Lavorativo successivo alla Data di Richiesta di Riscatto totale o parziale¹¹;
- (ii) con riferimento alla parte di Premi investiti nella Gestione Separata, si fa riferimento al capitale aggiornato fino al 31 dicembre immediatamente precedente la Data di Richiesta di Riscatto totale/parziale, ulteriormente aggiornato *pro rata temporis* fino alla Data di Richiesta di Riscatto totale/parziale ad un tasso pari al 75% dell'ultimo rendimento realizzato dalla Gestione Separata al netto dei costi previsti all'articolo 15 e in particolare al possibile adeguamento legato alla variazione dei rendimenti dei titoli di Stato previsto all'articolo 15.5.2.

Per **Data di Richiesta di Riscatto totale o parziale** si intende il secondo Giorno Lavorativo immediatamente successivo al Giorno Lavorativo in cui, entro le ore 12 (ora italiana), Zurich abbia ricevuto la richiesta di Riscatto debitamente compilata e sottoscritta in ogni sua parte. Se la richiesta è consegnata a Zurich oltre le ore 12 (ora italiana) di un Giorno Lavorativo, la richiesta di Riscatto totale/parziale si intende ricevuta il Giorno Lavorativo immediatamente successivo.

L'importo del Riscatto totale o parziale, come sopra determinato, sarà decurtato **delle penalità** (le "**Penalità di Riscatto**") previste all'articolo 15.5.1.

Nel caso in cui alla Data di Richiesta di Riscatto totale/parziale siano in corso altre operazioni sulle Quote (ad esempio cambio di Fondi Interno) già disposte dal Contraente o da Zurich, l'operazione di Riscatto sarà processata una volta conclusa l'operazione in corso.

Nel caso in cui siano pervenute a Zurich nello stesso giorno più richieste da parte del singolo Contraente, Zurich darà esecuzione prima alle operazioni di investimento dei Premi, successivamente alle operazioni di Switch ed infine alle operazioni di disinvestimento. **E' facoltà del Contraente indicare un ordine di esecuzione diverso.**

Rischi dell'investimento

La sottoscrizione del Contratto comporta dei rischi - e in particolare il rischio di ricevere **un ammontare inferiore del Premio** - collegati all'andamento dei Fondi Interni.

Per una descrizione dettagliata dei rischi e delle possibili prestazioni garantite legati ai Fondi Interni e alla Gestione Separata si deve fare riferimento alla descrizione contenuta rispettivamente agli articoli 2 e 9.

¹¹ Ad esempio, se Zurich riceve la richiesta di Riscatto il 15 giugno 2020 prima delle ore 12, la Data di Richiesta di Riscatto totale o parziale sarà il 17 giugno 2020. Per calcolare quanto dovuto da Zurich si fa riferimento al Controvalore delle Quote del Fondo Interno al 22 giugno 2020.

Articolo 20 Opzione di conversione del Riscatto totale in rendita

Dal quinto anno successivo alla Data di Decorrenza del Contratto e fermi restando i termini e le condizioni per l'esercizio del diritto di Riscatto descritte al precedente articolo 19, il Contraente, al ricorrere delle condizioni di cui ai punti i) e ii) del presente art. 20, può scegliere che l'importo di Riscatto totale sia convertito, al netto delle eventuali imposte di legge e delle Penalità di Riscatto eventualmente applicate, in una delle seguenti forme di rendita:

- a) rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile fino a che l'Assicurato sia in vita;
- b) rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile in modo certo nei primi cinque anni o dieci anni anche in caso di premorienza dell'Assicurato e, successivamente, vitalizia fino a che l'Assicurato sia in vita;
- c) rendita annua vitalizia rivalutabile con controassicurazione pagabile finché l'Assicurato sia in vita, con liquidazione - al verificarsi del decesso dell'Assicurato in corso di erogazione della rendita - di un capitale, inizialmente pari al capitale oggetto di conversione che decresce, fino ad esaurirsi, in funzione delle rate di rendita erogate fino al decesso;
- d) rendita annua vitalizia rivalutabile su due teste, quella dell'Assicurato e quella di un altro soggetto scelto dal Contraente, pagabile fino al decesso dell'Assicurato e successivamente in misura totale o parziale fino a che sia in vita l'altro soggetto. La differenza di età tra i due soggetti non può essere superiore a 20 anni;
- e) rendita immediata rivalutabile pagabile in modo certo nei primi cinque o dieci anni, secondo la periodicità di pagamento scelta dal Contraente che può essere annuale, semestrale o trimestrale.

In ogni caso, la conversione del valore di Riscatto totale in rendita è concessa a condizione che:

- i) l'Assicurato, all'epoca della conversione, non superi gli 80 anni di Età Assicurativa;
- ii) il valore di Riscatto totale non sia superiore l'importo di 1 milione di euro. Nel caso in cui il valore di Riscatto totale sia superiore, il Contraente potrà richiedere la conversione in rendita fino a 1 milione di euro e la somma eccedente sarà liquidata in forma di capitale.

L'importo della rendita annua inizialmente assicurabile non potrà essere inferiore a euro 500,00 né superiore a euro 60.000,00 ed è determinata in base alla durata del periodo di godimento scelto.

I coefficienti applicati da Zurich per la determinazione della rendita di opzione di conversione del Riscatto totale in rendita e la relativa disciplina saranno quelli in vigore all'epoca di conversione del valore di Riscatto totale in rendita.

Su richiesta del Contraente, Zurich fornisce per iscritto le informazioni sulle modalità di esercizio dell'opzione di conversione del Riscatto totale in rendita e il Set Informativo aggiornato della forma di rendita richiesta. Successivamente al ricevimento della documentazione di cui sopra, il Contraente potrà richiedere a Zurich, entro 30 giorni, la conversione in rendita mediante richiesta scritta da inviare a Zurich con le modalità indicate all'articolo 23 contenente gli elementi identificativi del Contratto.

In assenza di comunicazioni da parte del Contraente entro tale termine, Zurich non procederà con la conversione del Riscatto totale in rendita e il Contratto rimarrà in vigore. In ogni caso il Contraente potrà procedere con una nuova richiesta in un momento successivo e, a fronte di tale richiesta del Contraente, Zurich fornirà il Set informativo della forma di rendita richiesta aggiornato.

In ogni caso, il Contraente prende atto che a seguito dell'eventuale conversione, **la rendita non potrà essere riscattata durante il periodo di godimento.**

SEZIONE VII – ALTRE DISPOSIZIONI

Articolo 21 Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato

Le dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato devono essere esatte e complete. Le dichiarazioni inesatte e le reticenze, relative a circostanze tali che Zurich non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, possono comportare – ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 del codice civile – l'annullamento del Contratto ovvero il mancato riconoscimento, in tutto o in parte, delle prestazioni di cui al presente Contratto.

In ogni caso, l'inesatta indicazione della data di nascita dell'Assicurato comporta la rettifica delle prestazioni in base alla data corretta.

Articolo 22 Cessione, pegno e vincolo

22.1 Cessione

Il Contraente ha la facoltà di cedere il Contratto solo con il consenso scritto di Zurich. Il Contraente che intende cedere il Contratto deve presentare a Zurich una richiesta di cessione sottoscritta da lui stesso (Contraente cedente) e dal soggetto a cui vuole cedere il Contratto (Contraente cessionario). Zurich, previa valutazione dell'idoneità del Contraente cessionario, in caso di consenso alla sostituzione del Contraente cedente, invierà entro 10 Giorni Lavorativi dalla ricezione della richiesta di cessione, una comunicazione di accettazione della cessione del Contratto, sia al Contraente cedente che al Contraente cessionario.

22.2 Pegno e vincolo

Il Contraente ha la facoltà di dare in pegno i crediti derivanti dal Contratto, ovvero vincolare il Contratto a favore di terzi, solo con il consenso scritto di Zurich.

Zurich, previo invio da parte del Contraente a Zurich della documentazione attestante la costituzione del pegno o del vincolo, firmata dal Contraente e, laddove esistenti, dai Beneficiari la cui designazione sia irrevocabile, in caso di consenso alla costituzione del pegno o del vincolo, entro 10 Giorni Lavorativi dalla ricezione della richiesta, effettua l'annotazione della costituzione del pegno o del vincolo formata dal creditore pignoratizio o dal vincolatario.

Il creditore pignoratizio o il soggetto in favore del quale è costituito il vincolo potrà esigere da Zurich il pagamento dei crediti derivanti dal Contratto, nei limiti di quanto garantito o vincolato, previa esibizione del mandato irrevocabile ad esso conferito dal Contraente e, laddove esistenti, dai Beneficiari la cui designazione sia irrevocabile.

Zurich può opporre al creditore pignoratizio, al soggetto in favore del quale è costituito il vincolo nonché al Contraente ceduto tutte le eccezioni derivanti dal Contratto nei confronti del Contraente.

Articolo 23 Comunicazioni

(a) Comunicazioni a Zurich

- Le comunicazioni relative alla richiesta di liquidazione in caso di **Recesso, decesso, Riscatto totale e Riscatto parziale** devono essere inviate per iscritto a Zurich, tramite una delle seguenti modalità:

a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo:

Zurich Investments Life S.p.A
Life Maturity, Surrenders & Underwriting - Life Maturity & Surrenders
Via Benigno Crespi 23, 20159 Milano
oppure

a mezzo PEC (Posta Elettronica Certificata) specificando in oggetto "*recesso dal contratto*" o "*liquidazione delle prestazioni*" al seguente indirizzo:

Zurich.Investments.Life@pec.zurich.it

- Le comunicazioni relative alla richiesta di **Revoca della Proposta** devono essere inviate per iscritto a Zurich, tramite una delle seguenti modalità:

a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo:

Zurich Investments Life S.p.A

a mezzo PEC (Posta Elettronica Certificata) specificando in oggetto "Revoca della Proposta" al seguente indirizzo:

Zurich.Investments.Life@pec.zurich.it

- Tutte le altre comunicazioni devono essere inviate, anche per il tramite del proprio intermediario, al seguente indirizzo:

Zurich Investments Life S.p.A

Customer Assistance, Via Benigno Crespi 23, 20159 Milano

Telefono n. 02/59663000 - Fax n. 02/26622266

email: customerlife@it.zurich.com

(b) Comunicazioni da Zurich

Zurich invia ai Contraenti le comunicazioni previste dalla normativa vigente in materia di assicurazioni sulla vita e dettagliate nella documentazione precontrattuale nonché quelle previste dal presente Contratto.

Il Contraente ha la facoltà di esprimere, tramite la compilazione di un apposito modulo, il proprio consenso alla trasmissione in formato elettronico, anziché cartacea, delle comunicazioni in corso di Contratto, fornendo un proprio indirizzo di posta elettronica esistente ed abilitato alla ricezione di messaggistica elettronica. **In qualsiasi momento il Contraente potrà revocare tale consenso e tornare alla ricezione delle comunicazioni in formato cartaceo, senza alcun onere a suo carico.**

Zurich invierà le comunicazioni all'indirizzo del Contraente specificato in Proposta o successivamente indicato per iscritto dal Contraente nel corso della durata del Contratto. **L'obbligo informativo in capo a Zurich si riterrà assolto con l'invio delle comunicazioni all'ultimo indirizzo fornito dal Contraente.** Il Contraente deve pertanto comunicare tempestivamente per iscritto a Zurich qualsiasi variazione del proprio indirizzo fisico (residenza/domicilio) o elettronico (posta elettronica).

(c) Notifiche di reclami

Tutte le informazioni sulla presentazione di reclami sono contenute nel Documento contenente le informazioni chiave, nel DIP aggiuntivo e al seguente indirizzo internet www.zurich.it.

Articolo 24 Legge applicabile, mediazione e competenza

Il presente Contratto è disciplinato dalla legge italiana.

Tutte le controversie relative al Contratto devono essere preliminarmente sottoposte a un tentativo di mediazione, con l'assistenza necessaria di un avvocato, secondo quanto previsto dal D.Lgs n. 28/2010 e successive modifiche. Se la mediazione non dovesse avere successo, il foro competente è quello dell'Autorità Giudiziaria competente per il luogo ove il convenuto ha la residenza, domicilio o la sede legale, ovvero quello ove ha sede l'Intermediario assicurativo cui è assegnato questo Contratto.

Qualora il Contraente e/o l'Assicurato e/o il/i Beneficiario/i sia/no qualificabile/i come "consumatore/i" ai sensi dell'art. 3, lett.a) d.lgs. n. 206 del 2005 e s.m.i. ("codice del consumo"), qualsiasi controversia derivante da o connessa all'interpretazione, applicazione o esecuzione del presente Contratto sarà sottoposta all'esclusiva competenza del foro di residenza o domicilio elettivo del consumatore.

Articolo 25 Periodo di prescrizione

Ai sensi dell'articolo 2952, secondo comma, del codice civile, i diritti derivanti dal Contratto (diversi dal diritto al pagamento dei Premi) **si prescrivono in dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.**

Le somme dovute, per Riscatto o per il verificarsi dell'evento assicurato, devono essere tassativamente richieste a Zurich entro dieci anni rispettivamente dalla Data di Richiesta di Riscatto o dalla data dell'evento.

Le somme non richieste entro dieci anni non potranno più essere liquidate ai richiedenti ma dovranno essere comunicate e devolute da Zurich al fondo, istituito presso il Ministero dell'economia e delle Finanze, ai sensi dell'articolo 1, comma 343, legge 23 dicembre 2005, n. 266 e s.m.i..

Articolo 26 Tasse e oneri

Le imposte relative al Contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari e aventi diritto.
Per le informazioni dettagliate sul regime fiscale applicabile al Contratto si rimanda alla documentazione precontrattuale.

Articolo 27 Normativa relativa a FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) e disposizioni concernenti lo Scambio Automatico di Informazioni, ai sensi della legge 18 giugno 2015 n. 95

Zurich non offre consulenza sul trattamento fiscale del Contratto. Per ricevere maggiori informazioni e dettagli su quanto riportato di seguito, si prega di consultare un consulente fiscale.

Obbligo di identificazione

La normativa richiede che Zurich identifichi i Contraenti che siano cittadini statunitensi e/o abbiano la residenza fiscale in uno Stato diverso dall'Italia, e ne invii una comunicazione periodica alla Agenzia delle Entrate.

L'identificazione avviene in fase di assunzione della Polizza ma anche durante tutta la vita del Contratto principalmente mediante una o più richieste di autocertificazione da parte del Contraente.

Ogni volta che Zurich riterrà che siano intervenute variazioni rispetto ad una autocertificazione, ne richiederà una nuova, non considerando più valida la precedente.

Per esempio Zurich potrà richiedere una nuova autocertificazione se verrà a conoscenza di nuovi indizi che possano far presumere che il Contraente sia un cittadino statunitense e/o che abbia residenza fiscale in uno Stato diverso dall'Italia.

Obbligo di comunicazione

Se il Contraente diventa cittadino statunitense e/o acquisisce la residenza fiscale di uno Stato diverso dall'Italia, ha l'obbligo di comunicare tale cambiamento per iscritto a Zurich entro 60 giorni dall'evento che ha comportato la variazione. Se Zurich verrà a conoscenza di nuovi indizi che possano far presumere che il Contraente sia un cittadino statunitense e/o con residenza fiscale in uno Stato diverso dall'Italia, potrà richiedere maggiori informazioni e chiarimenti per determinare la sua effettiva posizione fiscale.

In caso di mancata o non corretta comunicazione o autocertificazione da parte del Contraente, nei termini sopraindicati, Zurich è obbligata a segnalare il Contraente all'Agenzia delle Entrate.

Contratto sottoscritto da un'entità giuridica avente come titolare effettivo un cittadino statunitense o da una società fiduciaria / trust operante nell'interesse di un cittadino statunitense

Qualsiasi cittadino statunitense (per nascita, naturalizzazione o in quanto possessore di Green Card) che sia titolare effettivo di un'entità giuridica che ha sottoscritto il Contratto (ossia, la persona fisica che, in ultima istanza, possiede o controlla tale entità), oppure sia la persona fisica nell'interesse della quale è stipulato il Contratto da parte di una società fiduciaria o di un trust, potrebbe essere soggetto ad adempimenti fiscali nei confronti del fisco statunitense. Sarà a carico di tale soggetto richiedere per proprio conto un'adeguata consulenza fiscale indipendente, che lo informi circa gli eventuali obblighi ed adempimenti fiscali esteri legati al Contratto.

Articolo 28 Variazioni transnazionali di residenza

Il presente Contratto è stato concepito nel rispetto della normativa legale e fiscale applicabile ai Contraenti e agli Assicurati aventi domicilio e residenza fiscale in Italia o, nel caso di persone giuridiche, aventi sede legale e residenza fiscale in Italia.

Qualora il Contraente e/o l'Assicurato trasferisca la propria residenza o sede legale in un paese diverso dall'Italia, il Contraente potrebbe non avere più diritto a versare Premi e il Contratto potrebbe non incontrare più i bisogni individuali del Contraente.

Il Contraente/Assicurato deve informare per iscritto Zurich di ogni eventuale cambio di residenza, domicilio o sede legale intervenuto nel corso del Contratto verso uno Stato diverso dall'Italia, prima che il cambiamento stesso abbia effetto.

In tal caso, previo assenso da parte del Contraente e/o dell'Assicurato, Zurich può trasferire i dati personali del Contraente e/o dell'Assicurato, ad un'altra società facente parte del Gruppo Zurich Insurance Group operante nel nuovo stato di residenza, domicilio o sede legale del Contraente/Assicurato, in modo che sia eventualmente possibile proporgli soluzioni in linea con la sua nuova situazione.

Zurich non offre consulenza sul trattamento fiscale del Contratto.

Per ogni valutazione sulle modifiche al trattamento fiscale a seguito di cambio di residenza, domicilio o sede legale sarà a carico del Contraente ottenere un'adeguata consulenza fiscale indipendente, che lo informi delle conseguenze derivanti da tale variazione.

In caso di variazione di residenza o sede legale in un paese diverso dall'Italia, Zurich decidere di sospendere e/o sciogliere il Contratto. In caso di scioglimento, il Contraente può sempre richiedere il pagamento del valore di Riscatto totale del Contratto stesso.

Articolo 29 Modifiche contrattuali

- a) **Zurich modificherà le condizioni del presente Contratto, dandone tempestiva comunicazione per iscritto, nel caso di:**
- cambiamenti nella legislazione applicabile ai prodotti di investimento assicurativi, ai contratti di assicurazione sulla vita e in generale al Contratto, che richiedano modifiche o integrazioni del Contratto medesimo; e
 - cambiamenti al regime fiscale applicabile al Contratto, a Zurich, ovvero ai Fondi Interni che abbiano un impatto sull'esecuzione del Contratto medesimo.
- b) **Zurich avrà il diritto di modificare le presenti Condizioni contrattuali, dandone preventiva comunicazione per iscritto tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, a seguito di cambiamenti del modello statistico della popolazione esistente, dell'inflazione o di altre variabili di mercato nonché di variazioni ai criteri gestionali o di qualsiasi ulteriore variabile che, possa influire sul Contratto.** Tali modifiche potranno riferirsi ad esempio:
- all'importo dei costi contemplati al precedente articolo 15;
 - all'ammontare minimo e massimo dei Premi;
 - all'esclusione volontaria, da parte di Zurich, di uno o più Fondi Interni ai quali destinare i Premi;
 - al valore minimo del Riscatto parziale ai sensi del precedente articolo 19.

L'elenco delle modifiche di cui sopra è da intendersi meramente esemplificativo, a carattere informativo ma non esaustivo.

Nei soli casi previsti al precedente punto b) qualora il Contraente non intenda accettare tali modifiche dovrà darne comunicazione a Zurich, a mezzo PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della comunicazione di modifica di Zurich. In caso di mancata accettazione delle modifiche al Contratto da parte del Contraente, il Contratto si considererà risolto e al Contraente sarà restituito un importo pari al valore di Riscatto totale così come calcolato ai sensi del precedente articolo 19 comprensivo di costi ed eventuali Penalità di Riscatto. Laddove le modifiche incidano negativamente ed in modo rilevante sui diritti del Contraente e/o del Beneficiario, al Contraente sarà restituito un importo pari al valore di Riscatto totale senza il pagamento di alcun costo o eventuale penale (es. Penalità di Riscatto).

In ogni caso, Zurich darà tempestiva notizia delle modifiche di cui sopra tramite aggiornamento della documentazione precontrattuale.

Articolo 30 Obbligo di adeguata verifica della clientela ai fini antiriciclaggio

Il Contraente, e al momento della prestazione assicurativa il Beneficiario, hanno l'obbligo di fornire a Zurich le informazioni complete, corrette e aggiornate al fine di consentire a Zurich di ottemperare gli obblighi di adeguata verifica della clientela.

Ai sensi del D.lgs. 231/2007 e s.m.i., nel caso in cui non sia possibile rispettare gli obblighi di adeguata verifica relativamente ai rapporti continuativi in essere o alle operazioni in corso di realizzazione, Zurich si astiene dall'instaurare, eseguire ovvero proseguire il rapporto e le operazioni e valuta se, sussistendone i presupposti, effettuare una segnalazione di operazione sospetta.

Articolo 31 Embargo / Sanzioni amministrative e commerciali

In deroga a qualsiasi previsione esplicitamente o implicitamente contraria contenuta nel presente Contratto, **Zurich non presta alcuna copertura assicurativa o riconosce alcun pagamento o fornisce alcuna prestazione o beneficio correlati all'assicurazione a favore di qualsiasi Contraente, Assicurato, Beneficiario o di terzi qualora tale copertura assicurativa, pagamento, prestazione, beneficio e/o qualsiasi affare o attività di tali soggetti violasse una qualsiasi legge, regolamento o norma applicabile in materia di sanzioni economiche e commerciali.**

Articolo 32 Conflitto di interessi

Zurich elabora, attua e mantiene efficaci presidi organizzativi e amministrativi in materia di conflitti di interesse.

Qualora tali presidi non siano sufficienti a evitare, con ragionevole certezza, il rischio di nuocere agli interessi del Contraente, Zurich:

- fornisce informazioni sul conflitto di interesse mediante informativa pubblicata nel proprio sito internet tramite link nella home page del sito, sulla natura e le fonti del conflitto, affinché il Contraente possa assumere una decisione informata;
- in ogni caso, opera in modo da non recare pregiudizio agli interessi del contraente.

Zurich assicura che il Contraente benefici comunque, direttamente o indirettamente, di eventuali introiti derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti da Zurich in virtù di accordi con soggetti terzi.

ALLEGATO 1

REGOLAMENTI DELLA GESTIONE SEPARATA E DEI FONDI INTERNI

Regolamento della Gestione separata "Zurich Trend"

La gestione separata Zurich Trend è un portafoglio di investimenti gestito separatamente dagli altri attivi detenuti dalla Società, in funzione del cui rendimento si rivalutano le prestazioni dei contratti ad esso collegati.

La valuta di denominazione è espressa in Euro.

Il rendimento annuo della gestione separata Zurich Trend viene calcolato al termine di ciascun mese solare, con riferimento al periodo di osservazione costituito dal mese stesso e dagli undici mesi consecutivi precedenti e si ottiene rapportando il risultato finanziario della gestione separata al valore medio dello stesso nel periodo medesimo.

Ai fini della certificazione si fa riferimento all'esercizio annuale che va dal 1° ottobre al 30 settembre dell'anno successivo. Alla chiusura dell'esercizio annuale vengono certificati anche i rendimenti annuali calcolati mensilmente al termine di ciascun periodo di osservazione.

Obiettivo della Società è perseguire politiche di gestione e di investimento atte a garantire nel tempo un'equa partecipazione degli assicurati ai risultati finanziari della gestione separata Zurich Trend.

Le politiche di investimento della gestione separata Zurich Trend possono essere schematizzate come segue.

La componente prevalente degli investimenti è composta dalle obbligazioni, che possono essere sia a tasso fisso che a tasso variabile. La quota parte degli investimenti nel comparto obbligazionario è normalmente compresa tra l'80% ed il 100%, fatti salvi brevi sconfinamenti rispetto a tale intervallo dovuti ad oscillazioni di mercato.

All'interno del comparto obbligazionario prevalgono gli investimenti in titoli di Stato denominati in Euro emessi o garantiti da Stati appartenenti all'OCSE o da Enti pubblici o da Organizzazioni internazionali. La quota parte di tale tipologia di titoli è di norma superiore al 50% del totale degli investimenti obbligazionari.

In aggiunta ai titoli di Stato di cui sopra e per maggiore diversificazione, gli investimenti possono essere effettuati anche tramite obbligazioni emesse da società o enti creditizi, sempre denominati in Euro; questa componente ha di norma un peso in portafoglio inferiore al 50% del totale degli investimenti obbligazionari. Fanno parte di questa componente sia i titoli di debito quotati sui mercati, sia i titoli di debito non quotati, compresi, in misura minoritaria, investimenti in strumenti di debito illiquidi, personalizzati e caratterizzati da rischio di credito (ad esempio, finanziamenti di infrastrutture, imprese pubbliche e/o private, operazioni di sviluppo immobiliare, ecc.).

Le decisioni di investimento e/o disinvestimento vengono prese in accordo a quanto definito nella strategia della compagnia. Dette decisioni escludono meccanismi automatici di impiego e/o disimpiego degli attivi a fronte di eventi esterni di mercato (ad esempio, cambiamento di ratings).

Una componente minoritaria degli investimenti è composta da titoli azionari, tipicamente azioni quotate sui Mercati Regolamentati Europei e, residualmente, anche su altri mercati. Non è consentito superare il limite del 15% nell'allocazione del comparto azionario, fatti salvi brevi sconfinamenti dovuti a oscillazioni di mercato.

Possono essere effettuati investimenti in azioni sia con grossa capitalizzazione, sia con capitalizzazione medio - piccola. Data la diversa natura dell'investimento azionario rispetto a quello obbligazionario (capitale di rischio rispetto ad un prestito), non sono effettuate considerazioni sul rating in sede di scelta delle azioni.

Gli investimenti sono solitamente effettuati tramite singoli titoli, ma non si escludono investimenti in Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR) o Organismi di Investimento Collettivi in Valori Mobiliari (OICVM), compresi gli Exchange Traded Fund (ETF) quotati sui mercati europei. Fanno parte della categoria OICR anche i cosiddetti fondi di investimento alternativi (OICR alternativi). Eventuali esposizioni in questi strumenti finanziari vanno ricomprese, secondo la loro natura, nei limiti quantitativi già esposti sopra per le azioni e le obbligazioni.

Possono essere effettuati investimenti nel settore immobiliare, anche tramite esposizioni indirette (ad esempio, quote di fondi immobiliari o partecipazioni in società immobiliari), con limite massimo del 5%.

La valuta di denominazione di tutti gli investimenti di cui sopra è l'Euro; è possibile effettuare sporadici investimenti denominati in valute diverse dall'Euro con un limite massimo dell'1%.

Occasionalmente possono essere mantenute disponibilità liquide sulla gestione separata.

Si riepilogano di seguito, in forma schematica, i limiti di investimento per classi di attivo:

	Limite minimo	Limite massimo
Obbligazioni	80%	100%
Azioni	0%	15%
Immobiliare	0%	5%

Tenuto conto dei limiti di investimento sopra esposti, se ne desume che la generazione del rendimento della gestione separata Zurich Trend è in larga parte attribuibile ad una efficiente ripartizione degli investimenti obbligazionari per diverse scadenze coerentemente con le caratteristiche dell'insieme delle polizze collegate alla gestione. La componente azionaria contribuisce anch'essa alla generazione del rendimento principalmente grazie all'ammontare dei dividendi percepiti dalle azioni.

Non sono posti in essere investimenti con controparti correlate di cui all'articolo 5 del Regolamento Isvap n.25 del 27 maggio 2008 (Regolamento concernente la vigilanza sulle operazioni infragruppo di cui al titolo XV Capo III del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle Assicurazioni Private).

Alcune esposizioni tramite strumenti finanziari derivati sono assunte in modo indiretto attraverso alcune obbligazioni a tasso variabile (ad esempio, cap e/o floor sulle cedole variabili) o tramite meccanismi che prevedano il rimborso anticipato del capitale (obbligazioni callable) o per il tramite di OICR, OICVM o comunque fondi di investimento nel senso più ampio del termine (compresi, ad esempio, gli ETF, i fondi immobiliari o i fondi alternativi) detenuti nel portafoglio della gestione separata, che possono sottoscrivere strumenti derivati secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento. Eventuali impieghi diretti in strumenti finanziari derivati potrebbero essere assunti con finalità di copertura dei rischi finanziari al fine di migliorare il profilo di rischio della gestione stessa, nel rispetto dei limiti normativi di volta in volta applicabili.

A Zurich Trend non è dedicato un segmento di clientela definito. Il valore delle attività gestite da Zurich Trend non potrà essere inferiore all'importo delle Riserve Matematiche costituite per i contratti a prestazioni rivalutabili in base ai rendimenti realizzati dalla gestione stessa. Sono possibili eventuali modifiche al presente Regolamento derivanti dall'adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale ultimo caso, di quelle meno favorevoli per l'assicurato.

Sulla gestione separata Zurich Trend potranno gravare unicamente i seguenti costi:

- 1) spese relative all'attività di verifica contabile effettuata dalla società di revisione;
- 2) spese effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività della gestione separata.

Non sono consentite altre forme di prelievo in qualsiasi modo effettuate.

Il rendimento della gestione separata beneficia di eventuali utili derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dalla società in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della gestione.

Il tasso medio di rendimento della gestione separata, relativo al periodo di osservazione specificato nel regolamento, è determinato rapportando il risultato finanziario della gestione separata alla giacenza media delle attività della gestione stessa.

La giacenza media nel periodo di osservazione degli investimenti e delle altre attività è determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della gestione separata. A Zurich Trend sono attribuiti, con il criterio della competenza, gli interessi maturati sui titoli dal momento della loro immissione. Possono essere reinvestiti al momento dell'incasso mediante acquisto di titoli, versamenti sul c/c bancario o altre attività fruttifere. Lo stesso vale per le plusvalenze realizzate in seguito al rimborso per estrazione, per fine prestito o realizzo. A Zurich Trend è imputata la parte di capitale più il rateo di cedola maturato o pagato al momento dell'acquisto. I titoli quotati sono immessi in Zurich Trend al valore di acquisto, se comperati in pari data, o al valore di mercato desunto dal Listino ufficiale o di chiusura dei Mercati regolamentati di riferimento secondo quanto riportato dai quotidiani economici, dai siti Internet ufficiali dei Mercati stessi o dai circuiti internazionali di informazioni finanziarie (ad esempio Bloomberg o Reuters), se già posseduti dalla Società.

I titoli non quotati sono immessi in Zurich Trend al valore comunicato da Istituti Bancari o da primarie SIM o comunque da professionisti terzi esperti di valutazione. I titoli sono scaricati da Zurich Trend in seguito a realizzo, rimborso anticipato o per naturale scadenza. Le negoziazioni dei titoli sul mercato sono effettuate nel rispetto di quanto prescritto dalla regolamentazione di settore denominata MIFID.

Il rendiconto riepilogativo della gestione separata ed il prospetto della composizione delle attività della gestione separata sono certificati da una società di revisione iscritta nell'apposito registro di cui all'art. 161 del Decreto Legislativo 58/98; la società di revisione attesta, inoltre, l'adeguatezza dell'ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Società (Riserve Matematiche).

La gestione separata potrà essere oggetto di scissione o di fusione con altre gestioni separate istituite e gestite dalla Società esclusivamente quando tali operazioni siano volte a conseguire l'interesse dei contraenti. In particolare, la fusione o la scissione potranno essere attuate quando ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

- l'operazione persegua l'interesse dei contraenti coinvolti;
- le caratteristiche delle gestioni separate oggetto dell'operazione siano similari;
- le politiche di investimento delle gestioni separate oggetto dell'operazione siano omogenee;
- il passaggio dalla precedente gestione separata alla nuova avvenga senza oneri e spese per i contraenti;
- non si verifichino soluzioni di continuità nella gestione della gestione separata.

La Società si impegna ad informare i contraenti sugli aspetti connessi alla scissione o alla fusione.

Il regolamento è parte integrante delle condizioni contrattuali

Regolamento del Fondo interno denominato “Multinvest Top Bilanciato”

Il presente Regolamento è composto dall'Allegato al Regolamento del Fondo Interno e dai seguenti articoli specifici per il Fondo Interno.

1. PROFILI DI RISCHIO DEL FONDO INTERNO

Il profilo di rischio a cui è esposto il Fondo Interno è Medio.

Per ulteriori indicazioni in merito a tale articolo si rimanda all'Allegato.

2. SCOPO DEL FONDO INTERNO

Lo scopo del Fondo consiste nell'incrementarne il valore nel medio-lungo periodo attraverso una gestione professionale del portafoglio e secondo i principi di ripartizione del rischio. Tale scopo è perseguito tramite gli investimenti di capitali in attivi la cui performance è legata principalmente ai mercati azionari, obbligazionari e monetari, opportunamente selezionati e diversificati.

La politica d'investimento è basata sulla gestione attiva delle principali fonti di rendimento dei mercati azionari, obbligazionari e monetari, e prevede la possibilità di concentrare o suddividere opportunamente gli investimenti sulla base delle aspettative del gestore circa l'andamento dei mercati, variando la suddivisione per settori di curva, duration, merito creditizio, aree geografiche.

3. CRITERI D'INVESTIMENTO DEL FONDO INTERNO

I capitali conferiti al Fondo sono investiti dalla Società in maniera autonoma, nel rispetto dei limiti previsti dal presente Regolamento.

Gli attivi che costituiscono il patrimonio del Fondo sono, secondo le condizioni contrattuali di ciascun prodotto, i premi o le porzioni di premi che – a scelta dei contraenti – sono investiti nel Fondo medesimo nonché i proventi reinvestiti secondo quanto specificato al punto 3 dell'Allegato al Regolamento.

Gli attivi che costituiscono il patrimonio del Fondo - valorizzati a valori correnti di mercato - sono investiti dalla Società in:

- quote di Organismi di Investimento Collettivo di Risparmio (OICR) armonizzati, ai sensi della direttiva 2009/65/CEE, compresi gli Exchange trade fund (ETF).

Tali attivi sono investiti secondo la seguente ripartizione e rispettando i seguenti limiti:

Comparto	Minimo	Massimo
Monetario	0%	20%
Obbligazionario	60%	80%
Azionario	20%	40%

Il Fondo deve detenere un livello minimo di liquidità pari al 2% del patrimonio del Fondo.

Il limite massimo di concentrazione sul singolo OICR pari al 20% del patrimonio di ogni singolo Fondo Assicurativo.

Il Fondo può avvalersi di OICR o di altri strumenti finanziari rispettivamente gestiti o emessi da soggetti appartenenti allo stesso gruppo della Società (OICR collegati). In tal caso sul fondo acquirente non possono gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione ed al rimborso delle parti di OICR “collegati” acquistati. Inoltre, le imprese non addebitano alla parte del fondo rappresentata da OICR “collegati” le commissioni di gestione, fatta eccezione per la quota parte delle commissioni individuata dall'impresa per il servizio prestato per l'asset allocation degli OICR collegati e per l'amministrazione dei contratti.

Il Fondo può investire sia in strumenti finanziari denominati in Euro, sia in strumenti finanziari denominati in valute differenti dall'Euro. Gli attivi del Fondo possono essere quindi esposti al rischio di cambio.

Il Fondo può investire in tutte le aree geografiche compresi i Paesi Emergenti.

Il Fondo può detenere parte degli attivi in disponibilità liquide.

Parte delle attività di pertinenza del Fondo (ad esempio gli investimenti azionari o appartenenti alle aree geografiche dei Paesi Emergenti) possono subire elevate oscillazioni di prezzo a seguito di condizioni avverse dei mercati finanziari di riferimento.

Nella gestione del Fondo non è consentito:

- eseguire operazioni di vendita allo scoperto, di compravendita a premio e di prestito titoli e riporto;
- investire in strumenti finanziari rappresentativi di merci o che ne costituiscano il riferimento sottostante;
- assumere posizioni debitorie nette di qualsiasi natura;
- l'utilizzo diretto di strumenti derivati;
- l'utilizzo di OICR non armonizzati ai sensi della direttiva 2009/65/CEE.

La Società, nella scelta degli investimenti, attua una gestione finanziaria attiva.

Il processo di investimento è ottimizzato con l'obiettivo, da un lato, di costruire un portafoglio diversificato e, dall'altro, di controllare il rischio complessivo.

La ripartizione delle attività finanziarie è svolta secondo un modello gestionale dinamico, in funzione delle aspettative sull'andamento dei mercati finanziari in un'ottica di massimizzazione del rendimento del fondo e ferma la finalità dello stesso.

La selezione degli OICR avviene in base ad una analisi quantitativa e qualitativa, finalizzata ad identificare gli OICR che abbiano mostrato continuità di performance nel medio periodo rispetto al mercato di riferimento, e valutando con attenzione il processo di investimento seguito dalla società di gestione degli OICR.

Si riporta di seguito il benchmark adottato dalla Società con l'obiettivo di massimizzare il rendimento del Fondo Interno rispetto al parametro di riferimento, al fine di meglio perseguire la strategia di investimento definita dalla Società.

Si precisa che tale obiettivo non è garantito dalla Società e potrebbe non esistere una perfetta corrispondenza tra gli attivi sottostanti al Fondo Interno e il relativo benchmark; si segnala in ogni caso che il benchmark, in quanto teorico non è gravato da costi.

Il benchmark è un parametro di riferimento oggettivo e confrontabile, definito facendo rimando a indicatori finanziari elaborati da soggetti terzi e di comune utilizzo, coerente con i rischi connessi agli investimenti del Fondo Interno ed al quale vengono commisurati i risultati della gestione del fondo stesso.

Il benchmark adottato nella gestione del fondo è composto da:

Indice	Peso
ICE BofA Euro Treasury Bill	11%
ICE BofA Euro Government Index	16%
ICE BofA Euro Large Cap Corporate Index	28%
ICE BofA US Emerging Markets External Sovereign Index	9%
ICE BofA Euro High Yield Index	6%
MSCI Europe	12%
MSCI North America	12%
MSCI Emerging Markets	6%

4. SPESE A CARICO DEL FONDO

▪ Commissioni di gestione

La commissione di gestione, applicata giornalmente dalla Società per il servizio prestato per l'asset allocation e per l'amministrazione dei contratti, incide sul valore unitario delle quote del Fondo.

La commissione di gestione, pari al 1,20% su base annua, è calcolata *pro-rata temporis* e viene applicata, con la stessa frequenza di calcolo del valore delle quote, al patrimonio complessivo del Fondo al netto delle ulteriori spese di seguito indicate.

▪ Ulteriori spese a carico del Fondo

Oltre alla commissione di gestione di cui sopra, sul Fondo gravano le seguenti spese:

- oneri inerenti all'acquisizione e alla dismissione delle attività del Fondo ed ulteriori oneri di diretta pertinenza;
- le spese di amministrazione e di custodia delle attività del Fondo e le spese sostenute per l'attività svolta dalla società di revisione in relazione al giudizio sul rendiconto del Fondo, applicate *pro-rata temporis* con la stessa frequenza di calcolo del valore delle quote;
- in via indiretta, le commissioni di gestione e le eventuali commissioni di overperformance applicate dalle S.G.R sui singoli OICR in cui può investire il fondo. La misura massima della commissione di gestione è pari a 1,5% su base annua.

Qualora le condizioni economiche di mercato varino sensibilmente, la Società potrà rivedere tale aliquota massima dandone preventiva comunicazione ai contraenti e concedendo agli stessi il diritto di riscatto senza l'applicazione di penalità secondo le disposizioni di legge in vigore.

La Società, riconoscerà, attribuendole al patrimonio del Fondo, le eventuali utilità derivanti da retrocessioni delle commissioni di gestione gravanti sugli OICR in cui può investire il Fondo, come indicato al punto 3 dell'Allegato al Regolamento.

ALLEGATO AL REGOLAMENTO DEL FONDO INTERNO

1. ISTITUZIONE, DENOMINAZIONE E CARATTERISTICHE DEL FONDO INTERNO

Zurich Investments Life (di seguito la "**Società**"), al fine di adempiere agli obblighi assunti nei confronti degli Investitori-Contraenti in base a quanto stabilito nelle condizioni generali di contratto, ha istituito e controlla un portafoglio di valori mobiliari facenti capo al Fondo Interno assicurativo denominato "Multinvest Top Bilanciato" (di seguito il "**Fondo**") secondo le modalità previste dal presente Regolamento.

Il valore del patrimonio del Fondo non può essere inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite dalla Società, le cui prestazioni sono espresse in quote del fondo stesso. Il Fondo Interno è ripartito in quote di pari valore che vengono costituite e cancellate secondo le modalità indicate al successivo punto 3.

Il Fondo, con ogni provento ad esso spettante a qualsiasi titolo, costituisce patrimonio distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Società, da quello di ogni altro fondo della medesima e da quello dei partecipanti.

Il Fondo è del tipo di accumulazione dei proventi. Pertanto, i proventi derivanti dalla gestione – compresi gli utili e le perdite di realizzo – al lordo di eventuali ritenute fiscali, al netto degli oneri specifici relativi ad investimenti e disinvestimenti e delle spese di gestione di cui all'articolo 4 del Regolamento del Fondo Interno, non sono distribuiti ai partecipanti, ma vengono reinvestiti nel fondo.

Il Fondo non è assistito da alcuna garanzia, né da alcuna protezione del capitale

La gestione del Fondo **potrà essere delegata, anche in forma parziale**, a società specializzate nella gestione del risparmio, che cureranno direttamente le scelte di investimento delle attività di pertinenza del fondo nel rispetto del regolamento del Fondo stesso e secondo le istruzioni impartite dalla Società. Le eventuali deleghe a terzi non implicano costi aggiuntivi a carico del Fondo, rispetto a quelli indicati nelle condizioni contrattuali, ed alcun esonero o limitazione della responsabilità della Società, la quale esercita un costante controllo sulle operazioni poste in essere dai soggetti delegati.

E' ammessa la possibilità di liquidazione, scissione o fusione del Fondo con altri Fondi Interni della Società aventi caratteristiche simili, come descritto nel successivo punto 6.

La valuta di denominazione del Fondo Interno è l'Euro o la valuta tempo per tempo vigente in Italia.

2. PROFILI DI RISCHIO DEL FONDO INTERNO

I principali fattori di rischio ai quali risulta esposto il patrimonio del Fondo sono:

- Rischio di perdita in conto capitale: la performance del Fondo Interno potrebbe non essere in linea con le aspettative e il montante finale dell'investimento potrebbe essere inferiore al capitale investito;
- Rischio azionario, derivante dalla variabilità delle quotazioni dei titoli azionari;
- Rischio di cambio, determinato dall'esposizione in valute diverse dall'Euro;
- Rischio di credito, derivante dal rischio che gli emittenti delle attività finanziarie in portafoglio non adempiano alle loro obbligazioni nei modi e nei tempi previsti;
- Rischio di tasso di interesse, inteso come l'effetto di variazioni nella struttura a termine dei tassi di interesse sul valore dell'investimento obbligazionario.

3. DETERMINAZIONE DEL PATRIMONIO NETTO DEL FONDO

Il valore del patrimonio del Fondo è dato dalla valorizzazione per competenza a prezzi correnti delle attività al netto delle passività ed in particolare:

- per i valori mobiliari quotati in mercati regolamentati viene utilizzato il prezzo ufficiale riferito al giorno lavorativo precedente relativo al mercato principale di quotazione. In caso di assenza di quotazioni il valore utilizzato sarà quello riferito all'ultimo giorno disponibile precedente;
- per gli OICR viene utilizzato l'ultimo valore quota pubblicato;
- gli strumenti monetari ed i valori mobiliari espressi in divise diverse dall' EURO sono valutati al giorno lavorativo precedente.
- le altre componenti patrimoniali, le disponibilità liquide e le altre posizioni debitorie sono determinate in base al loro valore nominale.
- La Società, riconoscerà, attribuendole al patrimonio del Fondo, le eventuali utilità derivanti da retrocessioni delle commissioni di gestione gravanti sugli OICR in cui può investire il Fondo; tali utilità sono calcolate *pro-rata temporis* ed accreditate al patrimonio netto del fondo con la stessa frequenza di calcolo del valore delle quote;
- La Società riconoscerà, attribuendoli al fondo al momento dello stacco, gli eventuali Dividendi e cedole distribuiti dagli OICR o dalle azioni in cui può investire il Fondo.
- Rientrano, inoltre, nella valorizzazione del patrimonio del Fondo, le spese di gestione e gli altri oneri a carico del Fondo come descritti all'articolo 4 del Regolamento.

4. VALORE UNITARIO DELLE QUOTE

Il valore di mercato delle quote del fondo interno è determinato da parte della Società giornalmente, ad eccezione dei giorni di chiusura delle borse valori nazionali e in quelli di festività nazionali italiane, dividendo l'ammontare complessivo degli investimenti, all'articolo 4 del Regolamento, per il numero delle quote in circolazione, entrambi relativi al giorno di valorizzazione.

Il valore unitario delle quote viene pubblicato sul sito Internet della Società www.zurich.it.

L'Impresa sospende il calcolo e/o la pubblicazione del valore unitario delle quote del Fondo in situazioni determinate da causa di forza maggiore che non ne consentano la regolare determinazione e/o pubblicazione. Al cessare di tali situazioni l'Impresa determinerà il valore delle quote e provvederà alla sua divulgazione sul sito precedentemente indicato.

5. REVISIONE CONTABILE

La gestione del fondo è annualmente sottoposta a verifica contabile da parte di una società di revisione iscritta all'Albo di cui all'art. 161 del D.Lgs. 24/2/98 n. 58, che accerta la rispondenza della gestione del Fondo al regolamento, la conformità del valore unitario delle quote alla fine di ciascun esercizio solare e la rispondenza del rendiconto annuale della gestione alle risultanze delle registrazioni contabili riguardanti la medesima gestione.

Le spese sostenute per l'attività svolta dalla società di revisione sono imputate al Fondo secondo quanto stabilito all'articolo 4 del Regolamento.

6. MODIFICHE AL REGOLAMENTO DEL FONDO INTERNO

La Società si riserva la facoltà di apportare modifiche al presente Regolamento derivanti dall'adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali, con esclusione di quelle meno favorevoli per i Contraenti.

La Società si impegna a comunicare ai Contraenti le modifiche eventualmente apportate.

La Società si riserva inoltre la facoltà di liquidare il Fondo. Tale facoltà potrà essere esercitata qualora il patrimonio del Fondo risultasse non sufficiente a garantire un'ottimizzazione dei risultati del fondo stesso anche in termini di costi gestionali e di adeguatezza dimensionale. In tal caso la Società si riserva il diritto di:

- trasferire il valore delle attività del Fondo in liquidazione ad un altro strumento finanziario offerto dalla Società con profilo di rischio analogo;
- Liquidare il fondo e corrispondere al Contraente il valore di riscatto della polizza a lui spettante, calcolato secondo le modalità indicate nelle condizioni di assicurazione;

La Società, qualora ne ravvisasse l'esigenza per efficienza gestionale o per esigenze di adeguatezza dimensionale del Fondo, con particolare riferimento alla riduzione dei costi per i contraenti, si riserva la facoltà di effettuare operazioni di scissione o di fusione con altri Fondi Interni o classi di quote di Fondi Interni, istituiti dalla Società e aventi caratteristiche simili e politiche di investimento omogenee.

Le operazioni di scissione, fusione e liquidazione verranno effettuate nell'interesse dei Contraenti, senza l'applicazione di oneri o spese e previa comunicazione agli stessi.

La Società provvederà a determinare il valore per l'attribuzione delle quote del nuovo Fondo Interno e comunicherà ai Contraenti il numero delle nuove quote attribuite ed il loro valore.

Data ultimo aggiornamento: 13/05/2020

Regolamento del Fondo interno denominato "Multinvest Top Dinamico"

Il presente Regolamento è composto dall'Allegato al Regolamento del Fondo Interno e dai seguenti articoli specifici per il Fondo Interno.

1. PROFILI DI RISCHIO DEL FONDO INTERNO

Il profilo di rischio a cui è esposto il Fondo Interno è Medio Alto.

Per ulteriori indicazioni in merito a tale articolo si rimanda all'Allegato.

2. SCOPO DEL FONDO INTERNO

Lo scopo del Fondo consiste nell'incrementarne il valore nel medio-lungo periodo attraverso una gestione professionale del portafoglio e secondo i principi di ripartizione del rischio. Tale scopo è perseguito tramite gli investimenti di capitali in attivi la cui performance è legata principalmente ai mercati azionari, obbligazionari e monetari, opportunamente selezionati e diversificati.

La politica d'investimento è basata sulla gestione attiva delle principali fonti di rendimento dei mercati azionari, obbligazionari e monetari, e prevede la possibilità di concentrare o suddividere opportunamente gli investimenti sulla base delle aspettative del gestore circa l'andamento dei mercati, variando la suddivisione per settori di curva, duration, merito creditizio, aree geografiche.

3. CRITERI D'INVESTIMENTO DEL FONDO INTERNO

I capitali conferiti al Fondo sono investiti dalla Società in maniera autonoma, nel rispetto dei limiti previsti dal presente Regolamento.

Gli attivi che costituiscono il patrimonio del Fondo sono, secondo le condizioni contrattuali di ciascun prodotto, i premi o le porzioni di premi che – a scelta dei contraenti – sono investiti nel Fondo medesimo nonché i proventi reinvestiti secondo quanto specificato al punto 3 dell'Allegato al Regolamento.

Gli attivi che costituiscono il patrimonio del Fondo - valorizzati a valori correnti di mercato - sono investiti dalla Società in:

- quote di Organismi di Investimento Collettivo di Risparmio (OICR) armonizzati, ai sensi della direttiva 2009/65/CEE, compresi gli Exchange trade fund (ETF).

Tali attivi sono investiti secondo la seguente ripartizione e rispettando i seguenti limiti:

Comparto	Minimo	Massimo
Monetario	0%	20%
Obbligazionario	40%	60%
Azionario	40%	60%

Il Fondo deve detenere un livello minimo di liquidità pari al 2% del patrimonio del Fondo.

Il limite massimo di concentrazione sul singolo OICR pari al 20% del patrimonio di ogni singolo Fondo Assicurativo.

Il Fondo può avvalersi di OICR o di altri strumenti finanziari rispettivamente gestiti o emessi da soggetti appartenenti allo stesso gruppo della Società (OICR collegati). In tal caso sul fondo acquirente non possono gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione ed al rimborso delle parti di OICR "collegati" acquistati. Inoltre, le imprese non addebitano alla parte del fondo rappresentata da OICR "collegati" le commissioni di gestione, fatta eccezione per la quota parte delle commissioni individuata dall'impresa per il servizio prestato per l'asset allocation degli OICR collegati e per l'amministrazione dei contratti.

Il Fondo può investire sia in strumenti finanziari denominati in Euro, sia in strumenti finanziari denominati in valute differenti dall'Euro. Gli attivi del Fondo possono essere quindi esposti al rischio di cambio.

Il Fondo può investire in tutte le aree geografiche compresi i Paesi Emergenti.

Il Fondo può detenere parte degli attivi in disponibilità liquide.

Parte delle attività di pertinenza del Fondo (ad esempio gli investimenti azionari o appartenenti alle aree geografiche dei Paesi Emergenti) possono subire elevate oscillazioni di prezzo a seguito di condizioni avverse dei mercati finanziari di riferimento.

Nella gestione del Fondo non è consentito:

- eseguire operazioni di vendita allo scoperto, di compravendita a premio e di prestito titoli e riporto;
- investire in strumenti finanziari rappresentativi di merci o che ne costituiscano il riferimento sottostante;
- assumere posizioni debitorie nette di qualsiasi natura;
- l'utilizzo diretto di strumenti derivati;
- l'utilizzo di OICR non armonizzati ai sensi della direttiva 2009/65/CEE.

La Società, nella scelta degli investimenti, attua una gestione finanziaria attiva.

Il processo di investimento è ottimizzato con l'obiettivo, da un lato, di costruire un portafoglio diversificato e, dall'altro, di controllare il rischio complessivo.

La ripartizione delle attività finanziarie è svolta secondo un modello gestionale dinamico, in funzione delle aspettative sull'andamento dei mercati finanziari in un'ottica di massimizzazione del rendimento del fondo e ferma la finalità dello stesso.

La selezione degli OICR avviene in base ad una analisi quantitativa e qualitativa, finalizzata ad identificare gli OICR che abbiano mostrato continuità di performance nel medio periodo rispetto al mercato di riferimento, e valutando con attenzione il processo di investimento seguito dalla società di gestione degli OICR.

Si riporta di seguito il benchmark adottato dalla Società con l'obiettivo di massimizzare il rendimento del Fondo Interno rispetto al parametro di riferimento, al fine di meglio perseguire la strategia di investimento definita dalla Società.

Si precisa che tale obiettivo non è garantito dalla Società e potrebbe non esistere una perfetta corrispondenza tra gli attivi sottostanti al Fondo Interno e il relativo benchmark; si segnala in ogni caso che il benchmark, in quanto teorico non è gravato da costi.

Il benchmark è un parametro di riferimento oggettivo e confrontabile, definito facendo rimando a indicatori finanziari elaborati da soggetti terzi e di comune utilizzo, coerente con i rischi connessi agli investimenti del Fondo Interno ed al quale vengono commisurati i risultati della gestione del fondo stesso.

Il benchmark adottato nella gestione del fondo è composto da:

Indice	Peso
ICE BofA Euro Treasury Bill	8%
ICE BofA Euro Government Index	9%
ICE BofA Euro Large Cap Corporate Index	18%
ICE BofA US Emerging Markets External Sovereign Index	9%
ICE BofA Euro High Yield Index	6%
MSCI Europe	20%
MSCI North America	20%
MSCI Emerging Markets	10%

4. SPESE A CARICO DEL FONDO

▪ Commissioni di gestione

La commissione di gestione, applicata giornalmente dalla Società per il servizio prestato per l'asset allocation e per l'amministrazione dei contratti, incide sul valore unitario delle quote del Fondo.

La commissione di gestione, pari al 1.20% su base annua, è calcolata *pro-rata temporis* e viene applicata, con la stessa frequenza di calcolo del valore delle quote, al patrimonio complessivo del Fondo al netto delle ulteriori spese di seguito indicate.

▪ Ulteriori spese a carico del Fondo

Oltre alla commissione di gestione di cui sopra, sul Fondo gravano le seguenti spese:

- oneri inerenti all'acquisizione e alla dismissione delle attività del Fondo ed ulteriori oneri di diretta pertinenza;
- le spese di amministrazione e di custodia delle attività del Fondo e le spese sostenute per l'attività svolta dalla società di revisione in relazione al giudizio sul rendiconto del Fondo, applicate *pro-rata temporis* con la stessa frequenza di calcolo del valore delle quote;
- in via indiretta, le commissioni di gestione e le eventuali commissioni di overperformance applicate dalle S.G.R sui singoli OICR in cui può investire il fondo. La misura massima della commissione di gestione è pari a 1,5% su base annua.

Qualora le condizioni economiche di mercato varino sensibilmente, la Società potrà rivedere tale aliquota massima dandone preventiva comunicazione ai contraenti e concedendo agli stessi il diritto di riscatto senza l'applicazione di penalità secondo le disposizioni di legge in vigore.

La Società, riconoscerà, attribuendole al patrimonio del Fondo, le eventuali utilità derivanti da retrocessioni delle commissioni di gestione gravanti sugli OICR in cui può investire il Fondo, come indicato al punto 3 dell'Allegato al Regolamento.

ALLEGATO AL REGOLAMENTO DEL FONDO INTERNO

1. ISTITUZIONE, DENOMINAZIONE E CARATTERISTICHE DEL FONDO INTERNO

Zurich Investments Life (di seguito la "**Società**"), al fine di adempiere agli obblighi assunti nei confronti degli Investitori-Contraenti in base a quanto stabilito nelle condizioni generali di contratto, ha istituito e controlla un portafoglio di valori

mobiliari facenti capo al Fondo Interno assicurativo denominato "Multinvest Top Dinamico" (di seguito il "**Fondo**") secondo le modalità previste dal presente Regolamento.

Il valore del patrimonio del Fondo non può essere inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite dalla Società, le cui prestazioni sono espresse in quote del fondo stesso. Il Fondo Interno è ripartito in quote di pari valore che vengono costituite e cancellate secondo le modalità indicate al successivo punto 3.

Il Fondo, con ogni provento ad esso spettante a qualsiasi titolo, costituisce patrimonio distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Società, da quello di ogni altro fondo della medesima e da quello dei partecipanti.

Il Fondo è del tipo di accumulazione dei proventi. Pertanto, i proventi derivanti dalla gestione – compresi gli utili e le perdite di realizzo – al lordo di eventuali ritenute fiscali, al netto degli oneri specifici relativi ad investimenti e disinvestimenti e delle spese di gestione di cui all'articolo 4 del Regolamento del Fondo Interno, non sono distribuiti ai partecipanti, ma vengono reinvestiti nel fondo.

Il Fondo non è assistito da alcuna garanzia, né da alcuna protezione del capitale

La gestione del Fondo **potrà essere delegata, anche in forma parziale**, a società specializzate nella gestione del risparmio, che cureranno direttamente le scelte di investimento delle attività di pertinenza del fondo nel rispetto del regolamento del Fondo stesso e secondo le istruzioni impartite dalla Società. Le eventuali deleghe a terzi non implicano costi aggiuntivi a carico del Fondo, rispetto a quelli indicati nelle condizioni contrattuali, ed alcun esonero o limitazione della responsabilità della Società, la quale esercita un costante controllo sulle operazioni poste in essere dai soggetti delegati.

E' ammessa la possibilità di liquidazione, scissione o fusione del Fondo con altri Fondi Interni della Società aventi caratteristiche simili, come descritto nel successivo punto 6.

La valuta di denominazione del Fondo Interno è l'Euro o la valuta tempo per tempo vigente in Italia.

2. PROFILI DI RISCHIO DEL FONDO INTERNO

I principali fattori di rischio ai quali risulta esposto il patrimonio del Fondo sono:

- Rischio di perdita in conto capitale: la performance del Fondo Interno potrebbe non essere in linea con le aspettative e il montante finale dell'investimento potrebbe essere inferiore al capitale investito;
- Rischio azionario, derivante dalla variabilità delle quotazioni dei titoli azionari;
- Rischio di cambio, determinato dall'esposizione in valute diverse dall'Euro;
- Rischio di credito, derivante dal rischio che gli emittenti delle attività finanziarie in portafoglio non adempiano alle loro obbligazioni nei modi e nei tempi previsti;
- Rischio di tasso di interesse, inteso come l'effetto di variazioni nella struttura a termine dei tassi di interesse sul valore dell'investimento obbligazionario.

3. DETERMINAZIONE DEL PATRIMONIO NETTO DEL FONDO

Il valore del patrimonio del Fondo è dato dalla valorizzazione per competenza a prezzi correnti delle attività al netto delle passività ed in particolare:

- per i valori mobiliari quotati in mercati regolamentati viene utilizzato il prezzo ufficiale riferito al giorno lavorativo precedente relativo al mercato principale di quotazione. In caso di assenza di quotazioni il valore utilizzato sarà quello riferito all'ultimo giorno disponibile precedente;
- per gli OICR viene utilizzato l'ultimo valore quota pubblicato;
- gli strumenti monetari ed i valori mobiliari espressi in divise diverse dall' EURO sono valutati al giorno lavorativo precedente.
- le altre componenti patrimoniali, le disponibilità liquide e le altre posizioni debitorie sono determinate in base al loro valore nominale.
- La Società, riconoscerà, attribuendole al patrimonio del Fondo, le eventuali utilità derivanti da retrocessioni delle commissioni di gestione gravanti sugli OICR in cui può investire il Fondo; tali utilità sono calcolate *pro-rata temporis* ed accreditate al patrimonio netto del fondo con la stessa frequenza di calcolo del valore delle quote;
- La Società riconoscerà, attribuendoli al fondo al momento dello stacco, gli eventuali Dividendi e cedole distribuiti dagli OICR o dalle azioni in cui può investire il Fondo.
- Rientrano, inoltre, nella valorizzazione del patrimonio del Fondo, le spese di gestione e gli altri oneri a carico del Fondo come descritti all'articolo 4 del Regolamento.

4. VALORE UNITARIO DELLE QUOTE

Il valore di mercato delle quote del fondo interno è determinato da parte della Società giornalmente, ad eccezione dei giorni di chiusura delle borse valori nazionali e in quelli di festività nazionali italiane, dividendo l'ammontare complessivo degli investimenti, all'articolo 4 del Regolamento, per il numero delle quote in circolazione, entrambi relativi al giorno di valorizzazione.

Il valore unitario delle quote viene pubblicato sito Internet della Società www.zurich.it.

L'Impresa sospende il calcolo e/o la pubblicazione del valore unitario delle quote del Fondo in situazioni determinate da causa di forza maggiore che non ne consentano la regolare determinazione e/o pubblicazione. Al cessare di tali situazioni l'Impresa determinerà il valore delle quote e provvederà alla sua divulgazione sul sito precedentemente indicato.

5. REVISIONE CONTABILE

La gestione del fondo è annualmente sottoposta a verifica contabile da parte di una società di revisione iscritta all'Albo di cui all'art. 161 del D.Lgs. 24/2/98 n. 58, che accerta la rispondenza della gestione del Fondo al regolamento, la conformità del valore unitario delle quote alla fine di ciascun esercizio solare e la rispondenza del rendiconto annuale della gestione alle risultanze delle registrazioni contabili riguardanti la medesima gestione.

Le spese sostenute per l'attività svolta dalla società di revisione sono imputate al Fondo secondo quanto stabilito all'articolo 4 del Regolamento.

6. MODIFICHE AL REGOLAMENTO DEL FONDO INTERNO

La Società si riserva la facoltà di apportare modifiche al presente Regolamento derivanti dall'adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali, con esclusione di quelle meno favorevoli per i Contraenti.

La Società si impegna a comunicare ai Contraenti le modifiche eventualmente apportate.

La Società si riserva inoltre la facoltà di liquidare il Fondo. Tale facoltà potrà essere esercitata qualora il patrimonio del Fondo risultasse non sufficiente a garantire un'ottimizzazione dei risultati del fondo stesso anche in termini di costi gestionali e di adeguatezza dimensionale. In tal caso la Società si riserva il diritto di:

- trasferire il valore delle attività del Fondo in liquidazione ad un altro strumento finanziario offerto dalla Società con profilo di rischio analogo;
- Liquidare il fondo e corrispondere al Contraente il valore di riscatto della polizza a lui spettante, calcolato secondo le modalità indicate nelle condizioni di assicurazione;

La Società, qualora ne ravvisasse l'esigenza per efficienza gestionale o per esigenze di adeguatezza dimensionale del Fondo, con particolare riferimento alla riduzione dei costi per i contraenti, si riserva la facoltà di effettuare operazioni di scissione o di fusione con altri Fondi Interni o classi di quote di Fondi Interni, istituiti dalla Società e aventi caratteristiche simili e politiche di investimento omogenee.

Le operazioni di scissione, fusione e liquidazione verranno effettuate nell'interesse dei Contraenti, senza l'applicazione di oneri o spese e previa comunicazione agli stessi.

La Società provvederà a determinare il valore per l'attribuzione delle quote del nuovo Fondo Interno e comunicherà ai Contraenti il numero delle nuove quote attribuite ed il loro valore.

Data ultimo aggiornamento: 13/05/2020

Informativa Privacy

Gentile Cliente,

la nostra Società ha la necessità di trattare alcuni dei Suoi dati personali – ovvero dati personali relativi a soggetti minori di cui Lei esercita la potestà genitoriale - al fine di poter fornire i servizi e/o le prestazioni e/o i prodotti assicurativi richiesti o in Suo favore previsti nonché, con il Suo consenso, potrà svolgere le ulteriori attività qui di seguito specificate. Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo nr. 2016/679 (di seguito per brevità il "**Regolamento**") forniamo, pertanto, qui di seguito l'informativa relativa al trattamento dei Suoi dati personali.

1. IDENTITA' E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO E DEL RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI

Il Titolare del Trattamento è Zurich Investments Life S.p.A. con la quale è stato sottoscritto il contratto di assicurazione o che ha emesso un preventivo/quotazione, avente sede in Via Benigno Crespi, 23, 20159 – Milano (la "**Società**"). Potrà contattare il Titolare, indirizzando la Sua comunicazione all'attenzione del Responsabile per la Protezione dei Dati ad uno dei seguenti recapiti: inviando un'e-mail all'indirizzo: privacy@it.zurich.com o scrivendo a mezzo posta alla sede della società sopra riportata.

2. FINALITA' DEL TRATTAMENTO

a) Finalità contrattuali e di legge

I dati personali – ivi compresi i dati relativi alla salute - saranno trattati dalla Società:

- (i) al fine di fornire i servizi e/o le prestazioni e/o i prodotti assicurativi richiesti o in suo favore previsti, ivi compresa la registrazione e l'accesso al servizio attraverso il quale consultare la Sua posizione relativa ai Suoi contratti assicurativi in essere con la Società (c.d. Area Clienti); per ogni altra finalità connessa ad obblighi di legge, regolamentari, disciplina comunitaria e per finalità strettamente connesse all'attività assicurativa fornite dalla Società (nella finalità assicurativa sono contemplati, ad esempio, i seguenti trattamenti: predisposizione di preventivi e/o quotazioni per l'emissione di una polizza, predisposizione e stipulazione di contratti assicurativi; raccolta del premio assicurativo; accesso alla c.d. Area Clienti, liquidazione dei sinistri o pagamento delle altre prestazioni previste dal contratto assicurativo sottoscritto; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; anticiclaggio – con esclusione dei prodotti di Fondo Pensione Aperto e Piani Individuali Pensionistici, antiterrorismo, gestione e controllo interno). Sono altresì necessarie attività di analisi attraverso un processo decisionale automatizzato per il calcolo del rischio e del relativo premio assicurativo, per maggiori informazioni La invitiamo a visionare il seguente paragrafo 7 "*Esistenza di un processo decisionale automatizzato*".

Il conferimento dei dati personali per tali finalità deriva dalla sottoscrizione di un contratto assicurativo ovvero dalla richiesta di un preventivo/quotazione per la stipula di un contratto e dai correlati obblighi legali ed un eventuale mancato conferimento potrebbe comportare l'impossibilità per la nostra Società di fornire i servizi e/o le prestazioni e/o i prodotti assicurativi richiesti, ivi compresi la quotazione, la registrazione e l'accesso al servizio c.d. Area Clienti.

b) Finalità di marketing e ricerche di mercato

I Suoi dati personali (quindi con esclusione espressa degli eventuali dati personali di soggetti terzi e di soggetti minori, ove conferiti per le finalità di cui al precedente punto a)), a fronte di un Suo specifico consenso, potranno essere trattati dalla Società per **finalità di marketing**, quali l'invio di offerte promozionali, iniziative commerciali dedicate alla clientela, inviti alla partecipazione a concorsi a premi, materiale pubblicitario e vendita di propri prodotti o servizi della Società o di altre società del Gruppo Zurich Insurance Group Ltd (con modalità automatizzate, tra cui a titolo esemplificativo la posta elettronica, sms, mms, smart messaging, ovvero attraverso l'invio di messaggi a carattere commerciale veicolati attraverso l'Area Clienti, oltre alle modalità tradizionali quali, invio di posta cartacea e telefonate con operatore), nonché per consentire alla Società di **condurre ricerche di mercato**, indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti.

c) Rilevazioni statistiche

I Suoi dati personali (quindi con esclusione espressa degli eventuali dati personali di soggetti terzi e di soggetti minori, ove conferiti per le finalità di cui al punto a)), a fronte di un Suo specifico consenso, potranno essere trattati dalla Società per effettuare rilevazioni statistiche, al fine di migliorare i propri prodotti e servizi.

d) Comunicazioni a terzi al fine di consentire agli stessi loro proprie iniziative di marketing

I Suoi dati personali (quindi con esclusione espressa degli eventuali dati personali di soggetti terzi e di soggetti minori, ove conferiti per le finalità di cui al punto a)), a fronte di un Suo specifico consenso, potranno essere comunicati a soggetti terzi (quali Società del Gruppo Zurich Insurance Group LTD, altri soggetti operanti nel settore bancario e dell'intermediazione assicurativa e finanziaria). Tali soggetti, agendo come autonomi titolari del trattamento, potranno a loro volta trattare i Suoi dati personali per proprie finalità di marketing, invio di comunicazioni commerciali e vendita diretta tramite posta cartacea, posta elettronica, telefono, fax e qualsiasi altra tecnica di comunicazione a distanza, automatizzata e non, in relazione a prodotti o servizi propri od offerti da tali soggetti terzi.

e) Soft Spam

Le ricordiamo inoltre che sulla base della normativa vigente, la Società potrà utilizzare le coordinate di posta elettronica da Lei fornite in occasione dell'acquisto di un nostro servizio e/o prestazione e/o prodotto assicurativo per proporre prodotti, servizi e prestazioni analoghi a quelli da Lei acquistati. Tuttavia, qualora non desiderasse ricevere tali comunicazioni, potrà darne avviso in qualsiasi momento alla Società, utilizzando gli indirizzi riportati al precedente paragrafo 1 della presente informativa privacy o utilizzando il link presente sulle comunicazioni email da Lei ricevute. La Società, in tal caso, interromperà senza ritardo la suddetta attività.

f) Attività di autovalutazione del servizio prestato

I Suoi dati personali, potranno altresì essere utilizzati dalla Società per contattarla al fine di ricevere da Lei informazioni circa la gestione dell'attività assicurativa da parte di Zurich e dei soggetti dalla stessa incaricati, al fine di procedere ad un'autovalutazione della gestione della pratica da parte della Società, in un'ottica di miglioramento del servizio fornito. Tuttavia, ove Lei non desiderasse essere contattato per tale scopo, potrà darne avviso in qualsiasi momento alla Società, utilizzando gli indirizzi riportati al precedente paragrafo 1. In tal caso, la Società non procederà con il trattamento di cui al presente paragrafo 2 f).

Con riferimento ai precedenti punti 2 b), c), d), e), f) si precisa che il mancato conferimento del consenso, la sua revoca o la mancata comunicazione dei dati non pregiudicherà in alcun modo la possibilità di ottenere i servizi e/o le prestazioni e/o i prodotti assicurativi richiesti.

3. BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO E LEGITTIMO INTERESSE

Con riferimento ai trattamenti svolti per le finalità di cui al precedente:

- punto 2 a) (*trattamenti svolti per finalità contrattuali e di legge*), la base giuridica degli stessi sono:
 - (i) adempimento agli obblighi pre-contrattuali e contrattuali (per la gestione delle fasi precontrattuali – emissione di preventivo/quotazione – e contrattuali del rapporto, ivi incluse le attività di raccolta dei premi e liquidazione dei sinistri);
 - (ii) la normativa applicabile di settore, sia nazionale che comunitaria (quale l’invio di comunicazioni obbligatorie in corso di contratto, verifiche anticiclaggio con esclusione dei prodotti di Fondo Pensione Aperto e Piani Individuali Pensionistici e antiterrorismo);
 - (iii) l’interesse legittimo della Società (per le attività di prevenzione delle frodi, indagine, di tutela dei propri diritti anche in sede giudiziaria).
- punti 2 b), c) ed d) (trattamenti svolti per finalità di marketing, finalità statistiche e comunicazione a terzi) la base giuridica degli stessi sono i rispettivi consensi eventualmente prestati;
- punto 2 e) (soft spam) la base giuridica è da rinvenirsi nel legittimo interesse della Società all’utilizzo delle coordinate di posta elettronica di un cliente all’invio di un numero limitato di comunicazioni commerciali che possano essere appropriate ed inerenti al rapporto assicurativo con Lo stesso intercorrente.
- punto 2 f) (attività di autovalutazione) la base giuridica è da rinvenirsi nel legittimo interesse della Società ad effettuare un’autovalutazione dell’attività dalla stessa svolta in merito ai servizi forniti e alla gestione della pratica assicurativa, al fine di migliorare il proprio operato.

4. CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI

Con riferimento ai trattamenti svolti per le finalità di cui al precedente:

- punto 2 a) (trattamenti svolti per finalità contrattuali e di legge), i Suoi dati personali potrebbero essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti: (i) assicuratori, coassicuratori (ii) intermediari assicurativi (agenti, broker, banche) (iii) banche, istituti di credito; (iv) società del Gruppo Zurich Insurance Group Ltd; (v) legali; periti; medici; centri medici, soggetti coinvolti nelle attività di riparazione automezzi e beni assicurati (vi) società di servizi, fornitori, società di postalizzazione (vii) società di servizi per il controllo delle frodi; società di investigazioni; (viii) società di recupero crediti; (ix) ANIA e altri Aderenti per le finalità del Servizio Antifrode Assicurativa, organismi associativi e consortili, Ivass ed altri enti pubblici propri del settore assicurativo; (x) magistratura, Forze di Polizia e altre Autorità pubbliche e di Vigilanza.
- punti 2 b), c), d), e) ed f) (finalità di marketing e ricerche di mercato, finalità statistiche, soft spam e attività di autovalutazione), i Suoi dati personali potrebbero essere comunicati alle seguenti categorie: (i) società del Gruppo Zurich Insurance Group Ltd; (ii) società di servizi, fornitori, outsourcers.

5. TRASFERIMENTO ALL'ESTERO DEI DATI

I dati personali potranno essere trasferiti all'estero, prevalentemente verso paesi Europei. I dati personali possono tuttavia essere trasferiti verso paesi extra europei (tra cui la Svizzera, sede della società capogruppo). Ogni trasferimento di dati avviene nel rispetto della normativa applicabile ed applicando misure atte a garantire i necessari livelli di sicurezza. Si precisa a tal riguardo che i trasferimenti verso Paesi extra europei- in assenza di decisioni di adeguatezza della Commissione europea - avvengono sulla base delle "Clauseole Contrattuali Tipo" emanate dalla Commissione medesima, quale garanzia del corretto trattamento. Potrà in ogni caso sempre contattare il Responsabile per la Protezione dei Dati ai recapiti riportati nel paragrafo 1 al fine di avere esatte informazioni circa il trasferimento dei Suoi dati ed il luogo specifico di loro collocazione.

6. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI

I Suoi dati personali verranno conservati per i seguenti periodo di tempo:

- (i) dati contrattuali: per 20 anni successivi al termine del rapporto assicurativo.
- (ii) dati inerenti alle attività antifrode: 10 anni successivi al termine del rapporto assicurativo.
- (iii) dati inerenti alle attività di contrasto al riciclaggio di denaro (con esclusione dei Fondo Pensione Aperto e Piani Individuali Pensionistici) e antiterrorismo : 10 anni successivi al termine del rapporto assicurativo.
- (iv) dati inerenti alle attività di tutela dei propri diritti (anche in sede giudiziaria): per il termine di passaggio in giudicato della relativa sentenza o ultimo grado di giudicato e, ove necessario, per la successiva fase esecutiva.
- (v) dati trattati per finalità di marketing e ricerche di mercato, finalità statistiche e soft spam: due anni dalla loro comunicazione o dalla conferma circa la possibilità di loro utilizzo per tali finalità.
- (vi) dati trattati per finalità per attività di autovalutazione: 12 mesi dalla conclusione dell’attività di autovalutazione.

7. ESISTENZA DI UN PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO

La informiamo che la Società, al fine di valutare e predisporre i propri preventivi, calcolare il premio assicurativo, così come previsto dalla normativa applicabile, necessita di svolgere delle attività di analisi attraverso un processo decisionale automatizzato analizzando ove necessario i dati inerenti alla precedente storia assicurativa del soggetto interessato (e pregressi eventi morbosi o comunque con un'incidenza sullo stato di salute in caso di polizze sulla salute e/o sulla vita). Questo processo viene svolto utilizzando algoritmi prestabiliti e limitati all'esigenza precipua di calcolo del rischio connaturato con l'attività assicurativa ed è necessario per la stipula del contratto di assicurazione, per la natura stessa del rapporto (a tal riguardo pertanto, la base giuridica del trattamento deve individuarsi nel rapporto contrattuale (o nell'adempimento alla richiesta di preventivo avanzata dal soggetto interessato). Infine, la Società può svolgere ulteriori attività che comportano processi decisionali automatizzati connessi alle attività anti frode, anticiclaggio ed antiterrorismo. Tali attività comportano il trattamento di dati personali con modalità automatizzare al fine di individuare eventuali frodi o comportamenti che possano comportare la violazione di norme statali e sovranazionali in materia di anticiclaggio ed antiterrorismo. A tal riguardo la base giuridica del trattamento deve individuarsi nel legittimo interesse della Società ad individuare eventuali frodi a suo carico e nell'obbligo legale nascente dalle vigenti norme in materia di anticiclaggio ed antiterrorismo.

8. I SUOI DIRITTI

Le ricordiamo che gli artt. 15, 16, 17, 18, 20 e 21 del Regolamento Le riconoscono numerosi diritti, tra cui il diritto di:

- a) accedere ai dati personali che lo riguardano, ottenere informazioni circa i dati trattati, le finalità e le modalità del trattamento;
- b) ottenere la rettifica e l'aggiornamento dei dati, di chiedere la limitazione del trattamento effettuato sui propri dati (ivi incluso, ove possibile, il diritto all'oblio e la cancellazione);
- c) opporsi per fini legittimi al trattamento dei dati nonché esercitare il proprio diritto alla portabilità dei dati;
- d) proporre reclamo alla competente Autorità di controllo.

Le ricordiamo che ove avesse conferito il Suo libero consenso alle attività di cui ai precedenti punti 2 b), c) e d) (*finalità di marketing e ricerche di mercato, finalità statistiche, comunicazioni a terzi*), potrà in qualsiasi momento revocare il Suo consenso. A tal proposito si precisa che la revoca, anche ove fosse espressa con riguardo ad uno specifico mezzo di comunicazione, si estenderà automaticamente a tutte le tipologie di invio e di mezzo comunicativo. Potrà, inoltre, sempre comunicare la volontà di non ricevere più comunicazioni di cui al punto 2 e) (soft spam) e 2 f) (attività di autovalutazione). Potrà inoltre sempre comunicare la volontà di non ricevere più comunicazioni di cui al punto 2 e) (soft spam).

Per esercitare tali diritti potrà rivolgersi al Responsabile per la Protezione dei Dati ai recapiti indicati nel paragrafo 1, che qui si riportano per Sua maggiore comodità: e-mail privacy@it.zurich.com; ovvero scrivendo alla Società all'attenzione del Responsabile per la Protezione dei Dati all'indirizzo di Milano, Via Benigno Crespi, 23 (20159).

Informativa relativa all'accesso all'Area Clienti Riservata

La informiamo che, a seguito della conclusione del contratto, potrà richiedere le credenziali per accedere all'Area Clienti Riservata presente sul sito della Società, ove potrà consultare la sua posizione assicurativa. Le credenziali d'accesso le verranno rilasciate solo su sua specifica richiesta, per garantirle una consultazione sicura.

Per ottenerle, la invitiamo a collegarsi all'indirizzo <https://areaclienti.zurich.it> e seguire le istruzioni riportate.

Alla conclusione del processo avrà a disposizione le credenziali per la consultazione dell'area a lei riservata.

Zurich Investments Life S.p.A.

Società a socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Zurich Insurance Company Ltd - Rappresentanza Generale per l'Italia - Sede e Direzione:
Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano - Tel. +39.0259661 - Fax +39.0259662603

Capitale sociale €199.000.000 i.v. - Iscritta all'Albo Imprese IVASS il 3.1.08 al n. 1.00027
Società appartenente al Gruppo Zurich Italia, iscritto all'Albo Gruppi IVASS il 28.5.08 al n. 2

C.F./R.I. Milano 02655990584, P.IVA 08921640150

Imp. aut. con D.M. del 7.11.1953 (G.U. 3.2.1954 n. 27)

Indirizzo PEC: zurich.investments.life@pec.zurich.it - www.zurich.it

06.2020 - 8.0978

